

"MUSTO SERVICE"



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e
succ. mod.**

- PARTE SPECIALE A-

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A) I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1. Le fattispecie di reato contro la P.A.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale A, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto:

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, e dunque in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità.

Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nell'ipotesi della mancata utilizzazione della somma. Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Controversi sono i rapporti fra la fattispecie in esame e quella cui all'art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che: "L'art. 316 ter c.p. che sanziona la condotta di chi, anche senza commettere artifici o raggiri, ottiene per sé o per altri indebite erogazioni a carico dello Stato o di istituzioni comunitarie, è norma sussidiaria rispetto all'art. 640 bis c.p. e dunque trova applicazione soltanto quando la condotta criminosa non integra gli estremi di quest'ultimo reato. Ne consegue che la condotta sanzionata dall'art. 316 ter (meno grave rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli spazi lasciati liberi dalle previsioni di cui agli art. 640 e 640 bis c.p.).

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Ai sensi dell'art. 357 cod. pen. "*sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Ai sensi dell'art. 358 cod. pen. "*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di*

semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Nel reato in esame si presume l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Il testo dell'art. 25 D.lgs. 231/2011 prevede testualmente che: *1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (2).

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della Pubblica Amministrazione, a fronte della dazione di una somma di denaro od altra utilità da parte del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

E' sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

Il codice penale distingue la corruzione propria da quella impropria. Il criterio discretivo è dato dalla contrarietà ai doveri d'ufficio: la corruzione è propria se il mercimonio concerne un atto contrario ai doveri d'ufficio; la corruzione è impropria se il mercimonio ha per oggetto un atto conforme ai doveri d'ufficio.

La corruzione, poi, si scinde in antecedente e susseguente: la prima si ha se il compenso è pattuito anteriormente al compimento dell'atto e al fine di compierlo; la seconda si ha se il compenso concerne un atto già compiuto.

Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri danaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

Tale disposizione prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 cod. pen. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie. In via esemplificativa, potrà rispondere del reato in esame la Società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Detta fattispecie di reato, introdotta dal d.lgs. 190/2012, si realizza nel momento in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio inducono un soggetto a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità. In questo caso rispondono del reato sia il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) sia il privato che è stato indotto a dare o promettere denaro o altra utilità.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

Pene per il corruttore (art. 321 cod. pen)

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 cod. pen., nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319 ter, e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 cod. pen. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

La norma in oggetto, introdotta con legge 29.9.2000, n. 300 estende a tutte le categorie dei soggetti ivi elencati (Stati esteri, Organi della Comunità europea e funzionari comunitari) l'applicabilità delle norme in materia di reati di corruzione, concussione, istigazione alla corruzione, di cui alla presente trattazione. L'art. 322 bis del codice penale assimila, ai fini della configurabilità dei reati di cui ai punti precedenti, ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio dello stato italiano: i membri degli organi comunitari (Parlamento, Commissione, Corte di Giustizia e Corte dei Conti della UE); i funzionari e gli agenti delle Comunità europee; gli esponenti di Stati membri presso le Comunità europee; i membri degli enti costituiti sulla base di trattati comunitari; i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio di Stati membri delle Comunità Europee.

Il secondo comma della norma estende la configurabilità dei reati di corruzione e di istigazione alla corruzione anche al caso in cui destinatari di denaro o di altre utilità siano soggetti di altri Stati esteri che esercitino funzioni assimilabili a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio e la dazione avvenga con l'intento di ottenere un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e conseguentemente si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore.

Il raggio, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del d.lgs. 231/2001 è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2, n. 1, dell'art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La parte oggettiva del reato è indicata per relationem con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 c.p. della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati.

L'elemento specializzante, cioè l'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto in qualunque modo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del d.lgs. 231/2001 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Reati contemplati dalla 190/2012

La Legge 190 del 6 novembre 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", in vigore dal 28 novembre 2012, ha introdotto, tra le altre, le seguenti novità in materia di D.Lgs. 231/2001:

- inserimento, all'art. 25 d.lgs. 231/2001, tra i Reati contro la Pubblica Amministrazione, del reato di *induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)*;

- inserimento, all'art. 25-ter d.lgs. 231/2001, tra i reati societari, del reato di **corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**.

Legge Anticorruzione n. 3 del 09.01.2019 ed i riflessi sul Modello 231.

Il 31.01.2019 è entrata in vigore la Legge n. 3/2019, recante “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*”, definita anche legge “Spazzacorrotti”.

Tra le norme più significative, con un maggior impatto a livello di tessuto sociale ed economico del paese, vi sono senz'altro quelle volte a contrastare il fenomeno della corruzione nel settore pubblico, attraverso il potenziamento dell'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la PA.

La Legge 3/2019, sulla scorta delle esigenze concrete di contrasto ai fenomeni corruttivi derivanti anche dalla legislazione comunitaria, ha tra le altre cose, introdotto delle modifiche al reato di cui all'art. 346 bis, c.p., rubricato “**Traffico di influenze illecite**”, assorbendo in esso, e pertanto, abrogando, il reato di cui all'art. 346 c.p., rubricato “*Millantato credito*”.

Il cui testo rinnovato dell'art. 346 bis c.p., così recita:

“[1] *Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

[2] *La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*

[3] *La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

[4] *Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”.*

Il tema della corruzione riguarda anche il d.lgs. 231/2001.

A seguito della pubblicazione della legge “Spazzacorrotti”, infatti, il reato di Traffico di influenze illecite è stato inserito tra il novero dei delitti di cui deve rispondere anche l'ente, qualora venga commesso da un dipendente, apicale o soggetto comunque legato all'ente il quale abbia contribuito, tramite il proprio agire illecito, a portare un vantaggio illecito all'ente stesso ovvero lo abbia posto in essere nell'interesse di quest'ultimo. Il mediatore illecito può, invero, essere un soggetto privato incardinato presso una società o persona giuridica e, pertanto, agire nell'interesse della società in cui è incardinato, così come il suo finanziatore.

Il tema è quindi di particolare interesse, ad esempio, per i rapporti di consulenza aventi a oggetto “attività di relazioni istituzionali”, laddove il consulente si ponga come intermediario tra

l'azienda e il soggetto dotato di pubblici poteri.

Attualmente, dunque, il testo dell'art. 25, d.lgs. 231/2001 è il seguente:

*“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, **e 346-bis del codice penale**, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*

- *2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

- *3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

- *4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

- *5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).*

***5-bis.** Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2”.*

La Legge Anticorruzione non si è limitata a introdurre l'art. 346 *bis*, c.p. fra i reati presupposto della responsabilità dell'ente. Essa ha anche inasprito le sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, d.lgs. 231/2001 per i reati contro la P.A.

Se, prima, infatti, le sanzioni interdittive per i reati di concussione (art. 317, c.p.), corruzione propria (art. 319, c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater, c.p.), istigazione alla corruzione propria (art. 322, commi 2 e 4, c.p.), erano previste per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 2 anni, il nuovo comma 5 dell'art. 25, d.lgs. 231/2001 aumenta nettamente tale durata, operando anche una distinzione tra reato commesso dal soggetto apicale e reato commesso dal soggetto “sottoposto”: nel primo caso, la durata delle interdittive sarà compresa tra 4 e 7 anni; nel secondo caso, tra 2 e 4 anni.

Un'importante modifica riguarda anche i reati di Corruzione tra privati (art 2635, c.c.) e di Istigazione alla corruzione tra privati (art 2635 *bis*, c.c.) che prima della Legge 3/2019 erano procedibili solamente a querela di parte (tranne nell'ipotesi dell'art. 2635, c.c., dove il pubblico ministero poteva procedere d'ufficio se dal fatto fosse derivata una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi).

La nuova legge, abolendo il comma quinto dell'art. 2635, c.c. ed il comma terzo dell'art. 2635 *bis*, c.c. ha reso anche tali reati procedibili d'ufficio, eliminando in questo modo l'*impasse* della volontà punitiva del privato che, di fatto, aveva fin da subito impedito l'applicazione giudiziaria dei due delitti *de quo*.

1. Aree di attività a rischio (*Traffico di influenze illecite*, ex art. 346 bis c.p.)

Il rischio in ordine alla possibile commissione della fattispecie penale di *Traffico di influenze illecite*, ex art. 346 bis c.p., nell'ambito della "MUSTO SERVICE", può riguardare le seguenti attività/aree:

- Area Risorse Umane: in occasione di richieste di contribuzione o finanziamento da parte della società per l'assunzione e/o formazione del personale aziendale (*rectius* le modalità con cui vengono richieste tali contribuzioni) ovvero in occasione di visite ispettive da parte di pubblici funzionari inerenti le Risorse Umane;
- Attività con la P.A.: in relazione ad attività commerciali con la Pubblica Amministrazione, o comunque, in relazione ad operazioni per l'ottenimento di licenze, concessioni ed altre forme di autorizzazioni, richieste di contributi, finanziamenti ed erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle comunità europee, verifiche ed ispezioni da parte delle Autorità di vigilanza;
- Attività ordinaria del società: in relazione all'attività di negoziazione, sottoscrizione, modifica e risoluzione di qualsivoglia contratto (inclusi gli ordini di acquisto) riguardanti l'attività ordinaria della società;
- Attività con Autorità: uffici governativi, amministrativi o giudiziari, pubbliche agenzie, enti locali, Camere di Commercio, magistrature ordinarie, amministrative e speciali in ogni stato e grado del procedimento.

2. Principi generali di comportamento

E' fatto divieto alla Società di:

- porre in essere le condotte dettagliatamente indicate all'art. 346 bis c.p., nell'ambito dello svolgimento delle attività, così come sopra elencate al punto n. 1.;

A tal fine, si prescrive di:

- evitare che gli incarichi pubblici, ricevuti da parte della Società, possano sedimentare un tessuto di relazioni con i pubblici ufficiali su cui il privato possa fare leva nello svolgimento della sua attività di intermediazione illecita verso la Pubblica Amministrazione.
- impedire l'esercizio di pressioni indebite sui pubblici funzionari ed anche l'illecito arricchimento dell'intermediario.
- dotare la Società, della Certificazione UNI ISO 37001, quale idoneo ed ulteriore presidio nella prevenzione e contrasto alla corruzione.

A.2. Destinatari della presente parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti aziendali del società operanti nelle aree a rischio sopra citate, nonché da collaboratori esterni e partner commerciali, che agiscono in nome e per conto della stessa Società.

A.3. Aree di attività a rischio

Gli unici punti di contatto della Società con la Pubblica Amministrazione risultano essere quelli riguardanti i seguenti processi sensibili:

- rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento di finanziamento e/o contributi da destinare a

progetti specifici (per es. formazione interna del personale, innovazione tecnologica, etc.)

- rapporti con gli Uffici Pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie per l'esercizio delle attività aziendali;

- gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ambientali, sicurezza ed igiene sul lavoro, etc.);

- gestione dei rapporti con le Autorità Doganali (in circostanze di operazioni commerciali con l'estero).

Di seguito vengono indicate le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui agli artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01:

Ottenimento e impiego di finanziamenti e/o contributi dallo Stato, dai ministeri, dagli Enti pubblici locali, dalla Comunità Europea.

Il rischio teorico è associato all'utilizzo dei finanziamenti / contributi per scopo diverso da quello per cui sono stati erogati (per es. finanziamenti concessi per l'attuazione di programmi di formazione o di investimenti migliorativi in campo ambientale, della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e per innovazione tecnologica, per i quali l'Azienda ha modificato la destinazione originaria).

Ottenimento di finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, enti pubblici o Comunità Europea

Il rischio teorico è legato all'ottenimento di finanziamenti / contributi pubblici fornendo false informazioni e/o documenti falsi od omettendo informazioni dovute.

Gestione dei rapporti correnti con gli enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali.

Il rischio teorico è legato all'esistenza di contatti tra i Dipendenti della società e i soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio ed alla possibilità, mediante rapporti privilegiati, di indirizzare determinati comportamenti della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere o facilitare o rimuovere ostacoli per l'ottenimento di autorizzazioni o licenze per l'esercizio delle attività aziendali.

Assegnazione e gestione anche indiretta di incarichi e di consulenze esterne

Il rischio teorico incidente sul processo di assegnazione di incarichi o consulenze consiste nella possibilità che esso sia strumento per veicolare denaro o altre utilità verso soggetti pubblici o soggetti in grado di influenzare le scelte di soggetti pubblici, con il fine unico o prevalente di apportare vantaggi alla Società. Ad esempio, è da considerarsi particolarmente a rischio il procedimento di assegnazione di un incarico di consulenza ad un esperto che al contempo abbia un ruolo dirigenziale all'interno di un ente pubblico.

Gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, sicurezza sul lavoro, ambiente, salute, ecc.)

Il rischio teorico è legato alla possibilità di utilizzare, in caso di verifiche/ispezioni da parte di Enti pubblici o autorità investigative, strumenti (come ad es. somme di denaro o concedere favori) volti ad indirizzare indebitamente gli esiti delle stesse, ovvero ad agevolare l'iter di perfezionamento di autorizzazioni e permessi.

Rapporti con la P.A. che prevedono registrazioni e operazioni attraverso sistemi informatici

Il rischio teorico è legato all'alterazione di registri informatici della Pubblica Amministrazione per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti (per es. dati relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette, compilazione delle dichiarazioni contributive, fiscali, versamento contributi previdenziali ed erariali) o ancora per

modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'Azienda già trasmessi all'Amministrazione (ad es. per corrispondere imposte o contributi previdenziali in misura inferiore a quella dovuta).

Gestione delle iniziative in materia di omaggi e liberalità

Il rischio teorico è legato al fatto che questo processo può essere strumentale a finalità corruttive in quanto omaggi e liberalità possono costituire utilità destinabili a fini illeciti.

Gestione dei rimborsi spese

Il rischio teorico è legato al fatto che questo processo è strumentale ai fini di un'eventuale condotta corruttiva, in quanto una gestione anomala delle somme da rimborsare, potrebbe essere un mezzo per costituire fondi illegittimi da destinare a fini illeciti.

Gestione della tesoreria

Il rischio teorico è legato al fatto che questo processo è strumentale ai fini corruttivi in quanto si sostanzia nella movimentazione di somme/risorse che, mediante artifici contabili e finanziari, potrebbero essere destinate alla costituzione di fondi "neri" da destinare a fini illeciti.

Assunzione del personale

Il rischio teorico è legato alla possibilità di assumere personale che abbia avuto esperienze pregresse nell'ambito della P.A. (e che mantenga con la stessa un rapporto privilegiato) o abbia relazioni di parentela o affinità con dipendenti/collaboratori o soggetti che ricoprono cariche nell'ambito della P.A.

A.4. Tracciabilità dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Di ogni operazione inerente le attività aziendali potenzialmente a rischio di condotte illecite realizzabili nell'ambito nei rapporti con organi della Pubblica Amministrazione, occorre dare debita evidenza documentale al fine di garantirne la tracciabilità e permetterne il controllo.

A.5. Idoneità dei soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti con la Pubblica Amministrazione, in qualunque forma tenuti, e tutti gli atti, i contratti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrati alla Pubblica Amministrazione, devono essere gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri regolarmente attribuiti.

La scelta dei soggetti a ciò incaricati da parte dell'Azienda deve ricadere su individui dotati di adeguato potere di gestione e responsabilità aziendale, nonché di adeguata posizione nell'organigramma, scelta che deve essere eventualmente aggiornata in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

Ove il rapporto con la Pubblica Amministrazione sia intrattenuto, anche occasionalmente, da un soggetto aziendale privo di poteri o deleghe specifiche, quest'ultimo provvede a:

- relazionare con tempestività e completezza al proprio responsabile gerarchico o all'Amministratore delegato dell'apertura del procedimento e di ogni stadio di avanzamento dello stesso;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o all'Amministratore e l.r.p.t., eventuali comportamenti della controparte pubblica volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità anche nei confronti di terzi.

Sarà compito dell'Amministratore valutare se ed in che termini informare l'Organismo di Vigilanza, qualora si verificassero ipotesi di cui sopra.

Alle eventuali ispezioni presso la Società (es. giudiziarie, tributarie, amministrative, sulla sicurezza e igiene sul lavoro, etc.) partecipano i soggetti a ciò incaricati dal Presidente l.r.p.t. e/o dal Datore di lavoro.

A.6. Principi comportamentali

I seguenti principi di carattere generale si applicano non solo ai dipendenti e agli organi sociali della società ma anche, in via indiretta, ai consulenti e ai partner commerciali in forza di apposite clausole contrattuali.

In via generale, è fatto divieto porre in essere, collaborare o favorire la realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001).

In particolare:

a.) è vietato accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, prestazioni personali, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera, o a loro familiari, al fine di acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;

b.) è vietato distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico (vale a dire ogni omaggio e atto di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di istituzioni pubbliche, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti è consentito quando sia di modico valore, in relazione alle disposizioni regolamentari della P.A., e comunque tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti ed a non poter essere interpretato come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio). In ogni caso questo tipo di spesa deve essere autorizzata dalla Direzione Amministrativo -finanziaria e documentata in modo adeguato e, qualora sorgano dubbi in merito alla legittimità di una spesa di cortesia, è opportuno sempre richiedere l'autorizzazione anche all'Amministratore l.r.p.t.

c.) è vietato effettuare prestazioni in favore di Consulenti o Partner che intrattengano per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione e che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;

d.) è vietato presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

e.) è vietato destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

In via generale, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in denaro contante oltre i limiti di legge;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali e comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto dal responsabile del progetto in collaborazione con la Direzione amministrativo – finanziaria;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (per es. destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- nel caso in cui la comunicazione con la Pubblica Amministrazione avvenga attraverso supporti informatici, l'idoneità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile (attraverso password e firma digitale).

A.7. Gestione dei finanziamenti / contributi erogati da Ente Pubblico

La Direzione amministrativa – finanziaria tiene sempre traccia della documentazione sottostante l'acquisizione di un finanziamento pubblico (estremi dell'operazione tra cui l'oggetto, il valore economico e gli enti aziendali coinvolti), mantenendola a disposizione degli enti di controllo. Il collegio sindacale, durante i controlli trimestrali, verifica la corretta rendicontazione dell'operazione e ne certifica l'operazione qualora necessario.

A.8. Rapporti con Consulenti e Partner in contatto con la Pubblica Amministrazione

I contratti tra la Società e Consulenti / Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto di seguito indicato. Prima dell'affidamento dell'incarico, si potrà richiedere ai Consulenti e Partner una dichiarazione di onorabilità e professionalità, al fine di scongiurare il rischio di situazioni in conflitto di interessi.

Inoltre, nei contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso di instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve inoltre essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali).

I Consulenti e Partner che intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società, devono periodicamente informare quest'ultima (nei limiti e con le modalità previste con apposite clausole contrattuali) circa l'attività svolta con la Pubblica Amministrazione, le criticità emerse, ecc.

A.9. Verifiche ispettive

In particolare nell'ambito delle attività di controllo, verifica o ispezione amministrativa effettuate da enti pubblici oppure da incaricati di pubblico servizio, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- a.) i rapporti con gli organi ispettivi siano tenuti solo dal responsabile o dal soggetto da questi delegato della funzione oggetto di ispezione, controllo o verifica amministrativa;
- b.) tutto il personale della società, nell'ambito delle proprie competenze, presti piena collaborazione, nel rispetto della legge, allo svolgimento delle attività ispettive;
- c.) il responsabile interno del procedimento verifichi che di ogni fase del procedimento ispettivo sia redatto apposito verbale e lo trasmetta all'OdV;
- d.) il responsabile interno del procedimento informi, con una nota scritta, l'Organismo di Vigilanza qualora, nel corso o all'esito dell'ispezione, dovessero emergere profili critici nei rapporti con l'ente ispettivo.

A.10. Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti)

In particolare per le operazioni relative alla gestione delle risorse finanziarie i protocolli di

controllo prevedono che:

- i Destinatari non possono effettuare pagamenti a soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito, che non avvengano quale corrispettivo di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla società nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure che non sono dovute dalla società a causa di obblighi di legge; - i pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo (ad es. fattura, nota spese, nota di addebito etc) adeguatamente controllato e autorizzato e devono corrispondere in termini di soggetto beneficiario, importo delle modalità di pagamento con quanto definito nel documento giustificativo stesso oppure con quanto concordato formalmente (ad es. attraverso un contratto) tra la società e il destinatario del pagamento;

- i Destinatari non possono concedere a soggetti terzi sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi;

- l'autorizzazione al pagamento della fattura spetta ai soggetti dotati delle specifiche deleghe, coerentemente con l'assetto organizzativo e l'organigramma aziendale in essere;

- il budget per l'assunzione di personale e i piani interni di sviluppo, ivi compresi i sistemi premianti e di incentivazione, devono essere autorizzati secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;

- l'autorizzazione all'assunzione e l'approvazione del contratto sono concesse soltanto dal personale espressamente individuato secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;

- la cessazione del rapporto lavorativo e relativi pagamenti di buona uscita sono autorizzate secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;

In particolare, se le risorse finanziarie sono impiegate per operazioni di sponsorizzazione, erogazioni liberali, e altre assimilabili i protocolli di prevenzione prevedono che:

a. annualmente sia predisposto un budget delle risorse da destinare a tali attività;

b. le richieste di iniziative di sponsorizzazione, erogazioni liberali ed altre attività assimilabili siano preventivamente selezionate, valutate ed autorizzate dall'Amministratore delegato;

c. l'erogazione del contributo sia preventivamente autorizzato dall'Amministratore l.r.p.t.;

In particolare, se le risorse finanziarie sono destinate ad operazioni di rimborso spese i protocolli di prevenzione prevedono che:

a. siano stabiliti preventivamente limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e di rimborso spese sostenute da parte del personale della Società;

b. il rimborso delle spese sostenute sia autorizzato dal Responsabile della funzione di appartenenza del soggetto richiedente;

c. le trasferte da parte di personale interno alla società siano preventivamente autorizzate dal Responsabile di funzione, che autorizza anche l'eventuale erogazione di anticipi di cassa;

d. sia effettuato un monitoraggio costante del numero, della tipologia e della consistenza economica delle trasferte del personale della Società.

A.11. Gestione della selezione ed assunzione del personale

In particolare per le operazioni di selezione e ed assunzione del personale, i protocolli di controllo prevedono che:

a. nel processo di assunzione del personale siano individuati criteri di valutazione dei candidati che rispondano alle esigenze di trasparenza del processo di selezione del candidato;

b. vi sia una definizione del budget dell'organico approvato dalla Direzione della Società;

- c. le richieste di assunzione del personale in conformità al budget siano autorizzate dal Presidente e l.r.p.t. oppure da un suo delegato;
- d. le richieste di personale al di fuori dei limiti di budget siano motivate ed autorizzate dal l'Amministratore l.r.p.t. oppure da un suo delegato, nel rispetto della procedura stabilita nel Sistema di Gestione per la Qualità;
- e. ciascun candidato sia sottoposto ad un colloquio valutativo e le relative valutazioni siano formalizzate ed adeguatamente archiviate;
- f. l'esito del processo valutativo dei candidati sia formalizzato in apposita documentazione, archiviata a cura del Responsabile competente secondo le procedure interne;
- g. sia valutata l'esistenza di rapporti diretti e indiretti tra il candidato e la Pubblica Amministrazione.

A.12. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Di detti controlli l'Organismo riferisce all'Amministratore e l.r.p.t.

L' Attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale- Modifiche al Codice penale ed al Decreto legislativo n. 231/01)."

1. Premessa

Con il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020, (in G.U. n. 177 del 15.07.2020) è stata recepita in via definitiva la **Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF- (protezione di interessi finanziari) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017**, che armonizza all'interno dell'Euro zona la normativa relativa alla "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

L' art. 3, paragrafo 2, lettera d) della Direttiva specifica che, in materia di IVA, si considera "frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione" l'azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in relazione:

"i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'IVA, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell'Unione;

ii) alla mancata comunicazione di un'informazione relativa all'IVA in violazione di un obbligo

specifico, cui consegue lo stesso effetto; ovvero

iii) alla presentazione di dichiarazioni esatte relative all'IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IVA”.

L'iter del citato D.lgs. 75/2020 è stato lungo: la Direttiva PIF è stata approvata il 5 luglio nel 2017 dal Parlamento Europeo e Consiglio dell'UE, ma è solo dopo più di due anni che il Parlamento italiano ha delegato il Governo ad adottare il decreto legislativo di attuazione con la Legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Dopodiché, nel gennaio successivo è stato trasmesso al Parlamento lo schema del decreto legislativo di attuazione che, infine, è stato approvato il 14 luglio scorso.

Con il recepimento della corposa direttiva PIF tramite il D.lgs. 75/2020, sono state introdotte modifiche al codice penale (in maniera più rilevante), al D.lgs. n. 74/2000 in merito ai reati tributari, al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (DPR 43/1973), al D.lgs. n. 8/2016 relativo alla depenalizzazione di alcuni reati, al D.lgs. 231/2001 che disciplina la responsabilità civili e penali degli enti e alla legge in materia di aiuti comunitari al settore agricolo (Legge 23 dicembre 1986, n. 898).

La linea conduttrice di tutte le modifiche apportate è l'introduzione di norme che puniscono i reati compiuti contro gli interessi finanziari dell'Ue e l'inasprimento di alcune pene per reati già previsti dal nostro ordinamento, con un aumento della pena edittale massima fino a quattro anni di reclusione per alcune fattispecie di reato: peculato, indebita percezione di erogazioni e induzione a dare o promettere utilità.

Ulteriore obiettivo cardine della direttiva PIF è quello di introdurre all'interno dei sistemi penali degli Stati membri forme di responsabilità giuridica a carico degli Enti (nel nostro ordinamento per il tramite del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) con riferimento alle ipotesi di reato più gravi contro il sistema comune dell'IVA, agganciando il concetto di “gravità” al carattere transfrontaliero delle condotte illecite ed all'elevato ammontare del pregiudizio arrecato agli interessi finanziari dell'UE (fissato in un importo complessivo pari ad almeno dieci milioni di euro).

2. Le modifiche intervenute al Codice penale.

L'art. 1 del decreto legislativo in esame, sulla base del criterio di delega contenuto nell'art. 3,

comma 1, lett. f) della Legge delega n. 117/2019, ha apportato modifiche agli artt. 316, 316-ter e 319-quater c.p. *«integrando le ipotesi già negli stessi previste riguardo anche alla commissione di fatti che ledano gli interessi finanziari dell'Unione, con danno superiore a 100.000 euro»*, nonché agli artt. 322-bis e 640, comma 2, n. 1) c.p. di cui è stata estesa la portata applicativa.

Con riferimento alle ipotesi delittuose di cui agli **artt. 316, 316-ter e 319-quater c.p.**, conformemente alle indicazioni della Direttiva, si prevede un innalzamento della pena edittale nel massimo fino a quattro anni di reclusione, alla duplice condizione che il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e che il danno o il profitto siano superiori a euro centomila.

Il Legislatore perviene a tale risultato mediante l'aggiunta del periodo *«La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000»*, rispettivamente, all'ultimo comma dell'art. 316 c.p., all'uopo introdotto dalla novella, e alla fine del primo comma dell'art. 316-ter c.p.

Analoghe modifiche vengono apportate alla fattispecie di cui all'art. 319-quater (induzione indebita a dare o promettere utilità) mediante l'introduzione, al secondo comma, dell'inciso *«fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000»*, che produce l'effetto di un aggravamento del trattamento sanzionatorio rispetto alla ipotesi base *«della reclusione fino a tre anni»*.

Un'ulteriore intervento modificativo attiene all'inserimento al comma primo dell'art. 322-bis c.p. del n. 5-quinquies, che consente l'estensione della punibilità, ove i fatti di corruzione siano tali da offendere gli interessi finanziari dell'Unione, *«alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea»*.

Il medesimo scopo di estensione della portata applicativa della norma è stato raggiunto con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 640, comma 2, n. 1) c.p., mediante l'equiparazione dell'Unione Europea allo Stato e agli altri enti pubblici quali persone offese del reato.

Infine, l'art. 7 del decreto opera un adeguamento normativo sul piano terminologico, precisando che, con riferimento alle norme penali che tutelano gli interessi finanziari dell'UE, *«il riferimento alle parole Comunità europea dovrà intendersi come riferimento alle parole Unione europea»* modifica questa recepita con integrazione delle rubriche di taluni dei reati richiamati.

Riassumendo, l'articolo 1 del D.lgs. 75/2020 introduce le modifiche al codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) in relazione ai reati di peculato, induzione indebita a dare o promettere utilità, peculato, concussione, induzione indebita, corruzione e istigazione e truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. Le modifiche apportate hanno esteso e inasprito le pene nei confronti di chi commette un illecito ai danni dell'Unione europea.

In particolare sono state novellate le seguenti norme:

a. Art. 316 c.p. (Reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui) – A tale norma è stato aggiunto il periodo: «*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000*»; si precisa che il dispositivo punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni “*il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità*”.

b. Art. 316-ter, comma 1, c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) - A tale norma è stato aggiunto il periodo: «*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*»; il dispositivo in questione punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni “*chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee*”;

c. Art. 319-quater c.p., comma 2 (Induzione indebita a dare o promettere utilità) - Tale norma, che punisce con la reclusione fino a tre anni “*chi dà o promette denaro o altra utilità*” (la pena è da sei anni a dieci anni e sei mesi di reclusione se l'illecito è compiuto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio), è stata ampliata prevedendo la pena carceraria fino a quattro anni “*quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000*”;

d. Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita, corruzione e istigazione) - A tale norma è stato aggiunto il punto 5-quinquies al primo comma, il quale prevede che le pene previste per tali tipi di reato si estendono anche “*alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione*”;

e. Art. 640, comma 2, punto 1, c.p. (Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico) - La pena

detentiva da uno a cinque anni e la multa da 309 euro a 1.549 euro, comminata a chiunque con artifici o raggiri, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, è estesa anche a chi commette un illecito ai danni dell'Unione europea.

3. Le modifiche ai reati tributari.

L'art. 2 del D.lgs. 75/2020 modifica l'art. 6 del D.lgs. 74/2000 aggiungendo, dopo il comma 1, il comma 1-bis che recita: *“Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”*.

Dalla norma si evince che i reati per cui è prevista l'estensione della punibilità degli illeciti compiuti ai danni di un altro Stato membro dell'Unione europea sono:

- a) dichiarazione infedele (art. 4), punito con la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;**
- b) omessa dichiarazione (art. 5), punito con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;**
- c) indebita compensazione (art. 10-quater), punito con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento.**

D'altro canto, i presupposti per la punibilità dei reati sopra elencati, sono:

- illecito finanziario e tributario compiuto ai danni di un altro Stato membro dell'area UE (ossia, sistemi fraudolenti transfrontalieri);**
- evasione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.**

L'ambito della punibilità dei reati tributari costituisce, accanto alle modifiche al codice penale, il fulcro della Direttiva PIF.

Ed uno dei pilastri del cambio di passo introdotto dal D.lgs. 75/2020 è, di certo, **la punibilità del “tentativo di reato”**, escluso, sino all'avvento della riforma, nel nostro ordinamento dal comma 1 dell'art. 6 del D.lgs. 74/2000 che prevede, al contrario, la comminazione delle pene

esclusivamente nel caso di illecito consumato.

In altre parole, viene operata un'estensione tale da superare il limite del tentativo, precedentemente previsto con riferimento ai reati tributari finanche a livello normativo, ed inteso quale confine invalicabile per la responsabilità penal-tributaria.

Nel nostro ordinamento giuridico, infatti, la fattispecie penale tributaria avente natura dichiarativa si caratterizza per una struttura bifasica. Tale strutturazione in fasi consente di distinguere i profili inerenti al reato tentato da quelli attinenti al reato consumato, come ha attestato anche la Cassazione (*Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 32348/2015*): nella prima fase vi è una condotta propedeutica al compimento del reato (in questo caso la produzione di documentazione fittizia), e nella seconda fase il perfezionamento del delitto (nella fattispecie con la presentazione delle fatture per operazioni inesistenti in sede di dichiarazione Iva). Nel nostro ordinamento, la prima fase, è un ante factum penalmente irrilevante ai fini della punibilità.

Ma, con l'entrata in vigore del D.lgs. 75/2020, il limite disegnato su tale struttura bifasica rimane in auge per le tradizionali ipotesi di reato tributario, poiché per quelli commessi in danno dell'area Ue non vi è distinzione tra reato tentato e consumato, essendo entrambi rilevanti. Il tutto purché, naturalmente, tali fatti di reato abbiano luogo nel contesto di frodi IVA transfrontaliere, e siano produttive di un danno non inferiore ai 10 milioni di euro.

Anche con riferimento alla commissione dei reati tributari in questione, è prevista l'applicazione in capo agli enti delle sanzioni interdittive consistenti:

- nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

4. La modifica dei reati di contrabbando e di frode in agricoltura.

Il decreto in esame interviene altresì, a norma dell'art. 3, sulla disciplina penale dei reati di contrabbando. Modificando l'art. 295 del D.P.R. n. 43/1973, il Legislatore ha inasprito il trattamento sanzionatorio per i delitti previsti dal decreto, prevedendo la pena della reclusione da tre a cinque anni anche nei casi in cui l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a euro centomila.

L'intervento del Legislatore interessa anche il d.lgs. n. 8/2016. L'art. 1 del citato decreto dispone la depenalizzazione degli illeciti puntati con la sola pena pecuniaria, prevedendo, al contempo, alcuni casi di esclusione ai quali si aggiungono, in seguito alle modifiche intervenute per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 75/2020, i «reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l'ammontare dei diritti di confine è superiore a euro diecimila». Infine, anche con riferimento ai reati di frode nel settore agricolo di cui alla L. n. 898/1986, il Legislatore ha elevato il massimo edittale della pena della reclusione da tre a quattro anni, qualora il danno o il profitto siano superiori a euro centomila.

5. Effetti dell'intervento normativo sull'area della responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001.

Il decreto in questione apporta, a norma dell'art. 5, modificazioni al d.lgs. n. 231/2001 volte ad ampliare il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, secondo il principio di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) della Legge delega n. 117/2019.

Vengono introdotte nuove fattispecie di reato nell'elenco di cui all'art. 24[*Ora rubricato, per effetto della novella, "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture".*] del d.lgs. n. 231/2001, che ora comprende il delitto di frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p. (**Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 (che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità)**) ed il reato di frode in agricoltura di cui all'art. 2 della L. n. 898/1986.

Inoltre, con riferimento ai reati di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1), 640-bis e 640-ter c.p., il Legislatore equipara l'Unione Europea allo Stato e agli altri enti pubblici quali persone offese del reato.

Il decreto interviene altresì sull'art. 25 [*La rubrica è stata così sostituita "Peculato, concussione,*

induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio".] del d.lgs. n. 231/2001, ampliando il panorama dei delitti contro la P.A., che attualmente comprende i reati di peculato di cui agli artt. 314 e 316 c.p. e il delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p.

In relazione a tali fattispecie di reato, l'estensione della responsabilità alle persone giuridiche risulta tuttavia circoscritta, ai soli casi in cui **«il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea»**.

Altre significative modifiche interessano, altresì, l'art. 25-quinquiesdecies, disposizione recentemente introdotta nel decreto 231 per effetto del D.L. n. 124/2019, al quale viene aggiunto il nuovo comma 1-bis, che prevede, in relazione alla commissione dei reati tributari di cui agli artt. 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione) e 10-quater (indebita compensazione) d.lgs. n. 74/2000 e a condizione che gli stessi siano «commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (elemento della c.d. **transnazionalità**) e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro», l'irrogazione della sanzione pecuniaria fino a trecento quote per il delitto di dichiarazione infedele e fino a quattrocento quote per i delitti di omessa dichiarazione e indebita compensazione.

Il novero dei reati-presupposto si amplia anche dell'art. 25 sexiesdecies, il quale disciplina la responsabilità amministrativa degli enti nel caso in cui venga perfezionato il delitto di contrabbando al quale segue un trattamento sanzionatorio composto da sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

Il sistema sanzionatorio, per tale condotta delittuosa, prevede una sanzione di tipo pecuniaria – l'ammenda – la quale, al fine di rispondere alla funzione prevista ex art. 27 co. 3 Cost. e affinché vi sia una restitutio ad integrum con contestuale ripristino dello status quo ante, dovrà essere quantificata in relazione alla somma dei c.d. diritti di confine non corrisposti, precedentemente, all'Autorità delle Dogane: nello specifico, la soglia di punibilità indicata per tale reato risponde all'esigenza di tutelare di maniera difforme gli interessi, violati, dell'Unione Europea.

La ratio sottesa alle sanzioni interdittive è, invece, differente in quanto è necessario un mero rinvio all'art. 9 co. 2 lettere c), d) ed e) TULD nelle quali viene disciplinato il divieto di contrarre con la PA e le seguenti esclusioni da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e revoca dei benefici già concessi, nonché l'assoluto divieto di pubblicizzare i propri servizi.

In sintesi, gli **interventi diretti** sul testo del Decreto 231 sono i seguenti:

Articolo del Decreto 231 oggetto della	Modifica
art. 24	<p>la rubrica dell'art. 24 del Decreto 231 viene modificata come segue: <i>“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”</i> (enfasi aggiunta sulle parti di nuova introduzione); viene esteso il novero dei reati presupposto contemplati dall'art. 24, con l'inserimento dei reati di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, L. 898/1986); si prevede che le sanzioni di cui all'art. 24 trovino applicazione in caso di commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter, se commessi non solo in danno dello Stato o di altro ente pubblico, ma anche dell'Unione Europea;</p>
art. 25	<ul style="list-style-type: none"> • la rubrica dell'art. 25 viene modificata come segue: <i>“Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”</i>[3] (enfasi aggiunta sulle parti di nuova introduzione); • viene ampliato il novero dei reati presupposto di cui all'art. 25, con l'introduzione delle seguenti fattispecie, considerate rilevanti ai fini della responsabilità degli enti laddove <i>“il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea”</i>: <ul style="list-style-type: none"> ◦ peculato (art. 314, comma 1, c.p.) – escluso il peculato d'uso; ◦ peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.); ◦ abuso d'ufficio (323 c.p.);
art. 25-quinquiesdecies	<ul style="list-style-type: none"> • viene ampliato il novero dei reati tributari rilevanti ai fini dell'insorgenza della responsabilità dell'ente. In particolare, il Decreto, aggiungendo all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231 il nuovo comma 1-bis, prevede che l'ente possa essere ritenuto responsabile anche per i seguenti reati di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, <i>“se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro”</i>: dichiarazione infedele (art. 4), omessa dichiarazione (art. 5), indebita compensazione (art. 10-quater);
art. 25-sexiesdecies	<ul style="list-style-type: none"> • viene introdotto all'interno del Decreto 231 l'art. 25-sexiesdecies, relativo ai reati di contrabbando previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

Inoltre, si riportano, qui di seguito, i testi integrali degli articoli di cui al D.lgs. 231/01 interessati dall'ampliamento/modifica normativa che qui ci occupa:

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (2) .

2.Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (3) .

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

[1] Rubrica sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[2] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[3] Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale (2) .

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (3) .

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) (4) .

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e' efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 (5) .

[1] Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 1), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[2] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 1), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e successivamente modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 2), della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

[4] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 2), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

[5] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 3), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Art. 25 quinquiesdecies - Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (2).

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo (3).

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) (4).

[1] Articolo inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

[2] Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[3] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 2), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[4] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 3), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Art. 25 sexiesdecies - Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

[1] Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

6. Individuazione delle Aree ed attività a rischio

1. Area finanziaria-amministrativa - contabile-fiscale
2. Area Acquisti e vendite (commerciale)
3. Area gestione tributaria
4. Area Gare

7. Principi generali di comportamento ai fini della prevenzione di commissione del reato.

Con riferimento ai reati tributari di cui al D.lgs. 74/2000 ed alle modifiche normative che hanno interessato gli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01, giova evidenziare che, nell'ambito dell'attività societaria, il rischio di eventi e/o situazioni specifiche che possano portare al compimento di reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea, è pressoché da ritenersi trascurabile, rivolgendo la Società il proprio campo affaristico all'interno del solo territorio italiano, e non già in operazioni transfrontaliere con uno o più stati membri dell'Unione europea.

Tuttavia, per quanto attiene il nuovo reato presupposto della frode nelle pubbliche forniture, ex art. 356 c.p., il rischio può considerarsi potenzialmente ravvisabile, laddove la Società esegua contratti di somministrazione o appalto di beni e servizi nei confronti della P.A.

Ad ogni modo, al fine di delimitare l'alea di commissione della prefata fattispecie delittuosa, è fatto onere alla Società di:

- eseguire i contratti di specie (appalto o somministrazione di beni e servizi in favore della P.A.- Stato, Ente pubblico o impresa esercente un servizio di pubblica necessità) in conformità ai patti assunti con il fornitore, in ossequio ai principi di lealtà e moralità commerciale nonché di buona fede contrattuale, evitando pratiche implicantanti espedienti maliziosi o di inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto difforme dagli obblighi assunti.

Tuttavia, si fa onere alla Società di dare osservanza ed attuazione, oltre alle indicazioni e disposizioni già espressamente indicate nella presente Parte Speciale di cui al MOCG 231- in relazione alle aree ed attività di rischio specifiche - nonché del Codice etico aziendale, anche alle seguenti prescrizioni:

a) garantire, a tutti i livelli aziendali, un presidio costante sui processi aziendali e sui conseguenti rischi fiscali, promuovendo una cultura improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria;

b) garantire costantemente i flussi comunicativi ed informativi tra gli organi apicali e contabili della Società e l'Organismo di vigilanza, nonché tra la Società e l'Amministrazione finanziaria;

c) irrigidire il sistema di controllo dell'area amministrativa e finanziaria del società di modo da poter rilevare, misurare e monitorare il rischio fiscale, (anche mediante l'adozione di un *Tax Control Framework*, o sistema di gestione e controllo del rischio fiscale"; in ogni caso, si impone come necessario e stringente il rispetto dei modelli di controllo interno già esistenti, i quali devono garantire la predisposizione delle informazioni finanziarie secondo requisiti di affidabilità, efficacia e compliance.

(controlli impliciti):

- Livelli autorizzativi/Sistema delle deleghe;
- Separazione dei compiti (segregation of duties);

(controlli espliciti):

- Riconciliazioni periodiche dei dati/documenti/informazioni;
- Analisi degli indicatori di performance;
- Sicurezza degli assets (conte fisiche);
- Controlli informatici e sui sistemi informativi (sicurezza degli accessi).

Da ultimo, si richiamano le considerazioni in tema di reati tributari.

In ordine alla Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi, ed al fine di neutralizzare tale rischio, si potrà intervenire su due livelli:

- scelta dei **fornitori (e in generale dei contraenti)**, da individuarsi mediante (i) un processo selettivo segregato e formalizzato, che dovrà essere debitamente documentato e tracciabile, e (ii) un'attenta verifica, tramite riscontro documentale, della loro affidabilità commerciale e professionale, oltre che della solidità finanziaria;
- **oggetto della prestazione**, implementando presidi volti a (i) regolare gli approvvigionamenti tramite contratti o ordini in forma scritta, nei quali vengano espressamente indicati il prezzo del bene o il corrispettivo del servizio (la cui definizione è preferibile avvenga in via anticipata, mediante modalità e parametri standardizzati); (ii) verificare la corrispondenza tra il prezzo di acquisto dei beni e dei servizi oggetto di acquisto rispetto a quello di mercato; (iii) valutare periodicamente le prestazioni dei fornitori, con lo specifico obbligo di verificare la esatta

corrispondenza dei beni o dei servizi ricevuti rispetto a quelli effettivamente richiesti.

In ordine, invece, alla **Gestione di operazioni non routinarie e rapporti con altre società e partner commerciali**, occorrerà:

- *a livello interno*, (i) prevedere processi di approvazione delle operazioni segregati, formalizzati e aggravati, con obbligo di assicurare un supporto informativo adeguato ai soggetti apicali rispetto alle operazioni di volta in volta considerate; (ii) conservare la documentazione sottostante alle valutazioni economiche prodromiche agli investimenti, di modo da garantirne la tracciabilità;
- *a livello esterno*, (i) condurre attività di *due diligence* per verificare la solidità finanziaria, l'affidabilità e l'onorabilità delle controparti, dei *partner* commerciali e di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione; (ii) prevedere procedure di verifica (preferibilmente indipendente) degli investimenti, al fine di accertarne la congruità rispetto ai parametri di mercato; (iii) introdurre stringenti *policy* per la gestione dei conflitti di interesse e delle operazioni con parti correlate.

In ordine alla **Gestione contabile-amministrativa e predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali**, appare raccomandabile:

- *con riferimento alla gestione amministrativo-contabile*, (i) assicurare la correttezza, la completezza e la tracciabilità dei dati utilizzati per ogni operazione contabile nonché per la predisposizione del bilancio, mediante conservazione e archiviazione della documentazione rilevante; (ii) adottare sistemi che garantiscano l'identificazione degli utenti che intervengono nella gestione della contabilità, al fine di individuare i diversi livelli di responsabilità; (iii) prevedere controlli periodici sulla tenuta delle scritture contabili;
- *con riferimento alla gestione degli adempimenti fiscali*, (i) assicurare la correttezza, la completezza e la tracciabilità dei dati utilizzati per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, mediante conservazione e archiviazione della documentazione rilevante; (ii) prevedere il coinvolgimento di professionisti qualificati che possano supportare l'impresa nel puntuale rispetto delle scadenze definite dalla normativa fiscale e fornire consulenza a garanzia della piena conformità delle operazioni economiche alla normativa fiscale.

In aggiunta alle procedure e alle prassi operative da implementare per l'ottimizzazione dei controlli, è alla **formazione** che deve riconoscersi un ruolo centrale nel rafforzamento dell'efficacia e dell'efficienza dei sistemi di *compliance* fiscale, incontri e/o attività formative al fine di sensibilizzare i destinatari del MOG rispetto alle novità normative e, soprattutto, per diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità a livello aziendale.

"MUSTO SERVICE"



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e
succ. mod.**

- PARTE SPECIALE B-

I REATI SOCIETARI

B) I REATI SOCIETARI

B.1 Le fattispecie di reato societario

Il Decreto prevede una serie di reati societari, tra i quali si ritiene che quelli che possono essere commessi nell'ambito dell'attività svolta dalla "MUSTO SERVICE" siano i seguenti:

La nuova disciplina del falso in bilancio ex Legge n. 69/2015 (c.d. Legge Anticorruzione). Fattispecie (artt. 2621, 2621 bis, 2621 ter e 2622 c.c.), applicabilità e riflessi sulla responsabilità degli enti.

La riforma del falso in bilancio, oggi contenuta nella legge 27 maggio 2015, n. 69 (c.d. Legge Anticorruzione), offre l'occasione per una disamina del perimetro, soggettivo e oggettivo, nel quale opera una delle fattispecie maggiormente significative del diritto penale societario. In particolare, una attenta lettura delle nuove disposizioni si rende indispensabile ai fini della corretta individuazione degli interessi rilevanti nell'ambito di tale fattispecie.

Come esposto nella Relazione di accompagnamento alla legge n. 69/2015, la recente riforma si sviluppa in un contesto più generale, quello delle misure anticorruzione, nell'ambito del quale l'introduzione di significative modifiche al codice penale, di procedura penale, al codice civile e ad altri testi normativi è mirata a rafforzare l'azione di contrasto del fenomeno corruttivo, a cui normalmente si accompagnano alcuni reati societari, e dell'accumulazione illecita di ricchezza da parte della criminalità organizzata, soprattutto di natura mafiosa.

In relazione al falso in bilancio varrà ricordare che, con il d.lgs. n. 61/2002, il legislatore aveva sostanzialmente depenalizzato il reato di false comunicazioni sociali (limitatamente alle società non quotate) e introdotto - con riferimento a numerose fattispecie - alcune cautele (quali la soglia di non punibilità, la procedibilità a querela e le cause di non punibilità), in tal modo "depotenziando" l'efficacia della disciplina dei reati societari tanto sotto il profilo della prevenzione che della repressione².

La riforma prende le mosse proprio dalla considerazione, da un lato, della inadeguatezza del sistema previgente e, dall'altro, della necessità di riaffermare l'efficacia preventiva della sanzione, al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione delle autorità preposte all'azione di contrasto alla corruzione e ai reati che normalmente si relazionano ad essa in modo funzionale, tra cui appunto la fattispecie in esame.

Principio ispiratore di questa riforma, dunque, è il ripristino della punibilità del falso in bilancio quale atto necessario a garantire il rispetto delle regole di trasparenza e a favorire la libera concorrenza.

A questa esigenza il legislatore risponde attraverso la riformulazione degli artt. 2621 (False comunicazioni sociali) e 2622 (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori) del codice civile, integrando tali disposizioni con l'introduzione dei nuovi artt. 2621-bis (Fatti di lieve entità) e 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità), in un'ottica complessiva di ripristino della trasparenza delle vicende societarie e del conseguente affidamento dei terzi relativamente all'andamento delle società.

Venendo alla disamina delle nuove disposizioni legislative, è di tutta evidenza che le stesse sono finalizzate a ricondurre le false comunicazioni sociali, precedentemente configurate dall'art. 2621 c.c. quali reati contravvenzionali e illeciti amministrativi, al novero dei delitti punibili con la pena della reclusione. Le relative fattispecie conservano la natura di "reato proprio" (in quanto realizzabile unicamente da soggetti qualificati)³ e configurano reati di pericolo perseguibili

d'ufficio (e a seguito di querela per le società fallibili).

Il bene giuridico unico e unitario tutelato dalla norma è, infatti, quello della trasparenza, completezza e correttezza dell'informazione societaria.

Assolutamente centrale, nella nuova disciplina del falso in bilancio, è poi la decisione di eliminare le soglie di punibilità, che attualmente limitano in modo consistente la possibilità di imputare il reato al soggetto agente, e di introdurre invece la definizione di fatti di lieve entità e di particolare tenuità per i quali si applica rispettivamente una pena meno grave e una causa di esclusione della punibilità. Sono questi alcuni degli elementi attraverso i quali l'intervento riformatore mira a ripristinare un sistema punitivo dei reati societari mediante il quale individuare e colpire quei fenomeni di corruzione cui sovente sono sottesi alcuni reati societari.

Come accennato in premessa, la legge n. 69/2015 prevede l'integrale revisione degli artt. 2621 (False comunicazioni sociali) e 2622 (False Comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori) c.c. e introduce due nuove norme: gli artt. 2621-bis (Fatti di lieve entità) e 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità) c.c.

È prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge:

- espongono "consapevolmente" fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero;
- omettono fatti materiali rilevanti

la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene. Ai fini della punibilità tali falsità od omissioni devono essere "concretamente" idonee ad indurre altri in errore. La precisazione del requisito dell'idoneità ingannatoria mira ad evidenziare la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie, escludendo dunque le condotte che non si traducono in una effettiva offesa del bene giuridico tutelato.

Come nel previgente testo, si specifica che la medesima pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi (ad esempio, nel caso delle comunicazioni di società di investimento collettivo del risparmio riguardanti il denaro dei loro clienti).

Il riferimento all'omissione di fatti materiali rilevanti anziché di informazioni, come nella norma attualmente vigente, unitamente alla mancata riproposizione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" in relazione alla esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero implica evidentemente una volontà di non attribuire rilevanza penale alle attività di "mera" valutazione.

Del tutto nuova, poi, è l'introduzione di clausole attenuanti ed esimenti correlate all'entità dell'offesa al bene giuridico tutelato.

In dettaglio, il nuovo art. 2621-bis c.c.4 prevede che la pena possa essere ridotta (da sei mesi a tre anni) nel caso in cui gli illeciti siano di "lieve entità", tenuto conto sia della natura e delle dimensioni della società, sia delle modalità o degli effetti della condotta ovvero, nel caso in cui si tratti di società non soggette a fallimento, prevedendone la procedibilità a querela; mentre con l'art. 2621-ter c.c. si individua l'ulteriore fattispecie della non punibilità per "particolare tenuità" di cui al nuovo art. 131-bis c.p.5, precisando che detta qualificazione dovrà essere oggetto di accertamento da parte del giudice, chiamato a valutare ("in modo prevalente") l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis c.c.

Infine, il disegno di legge approvato dal Senato introduce un'autonoma ipotesi criminosa, contenuta nell'art. 2622 c.c. che punisce con una pena più grave (la reclusione da tre a otto anni) le false comunicazioni sociali afferenti le società quotate e le altre società ad esse equiparate.

False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)

I. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (Art. 2622 c.c.)

I. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

II. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

III. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis)

I. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

II. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Non punibilità per particolare tenuità (Art. 2621-ter c.c.)

I. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

I riflessi sulla “responsabilità 231” degli enti

Le modifiche al falso in bilancio impattano, infine, sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Nell'elenco dei reati presupposto contenuto nel citato decreto figura infatti anche l'art. 25-ter (Reati societari), che prevede l'applicazione esclusivamente delle sanzioni amministrative pecuniarie in relazione agli illeciti in materia societaria previsti dal codice civile.

In caso di condanna, per effetto delle modifiche operate dalla legge n. 69/2015, nei confronti dell'ente trovano dunque applicazione le seguenti sanzioni pecuniarie:

- da duecento a quattrocento quote per il delitto di false comunicazioni sociali ex art 2621 c.c.;
- da cento a duecento quote per il delitto di false comunicazioni sociali ex art 2621-bis c.c.;

- da quattrocento a seicento quote per il delitto di false comunicazioni sociali ex art. 2622 c.c.

La modifica di maggior rilievo, tuttavia, concerne l'ambito applicativo della disposizione che, nella formulazione previgente, restringeva il novero ai reati societari commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori, ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza, laddove la realizzazione del fatto fosse imputabile ad una violazione dei doveri di vigilanza imposti dagli obblighi inerenti la loro carica. Il nuovo testo dell'art. 25-ter, conformemente alle altre disposizioni sanzionatorie del d.lgs. 231/2001, si limita invece a disporre l'applicazione delle sanzioni pecuniarie "in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile", stabilendone l'entità.

Nella nuova formulazione, dunque, è eliminato qualsiasi riferimento alla nozione di "interesse" della società, al novero dei soggetti dalle cui azioni possono derivare le conseguenze sanzionatorie per l'ente e, infine, ai criteri di imputazione oggettiva dell'illecito.

Falso in prospetto (Art. 2623 c.c.) (poi abrogato dalla L.262 del 28-12-2005)

**Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (Art. 2624 c.c.)
abrogato: art 37 d.lgs 27.01.2010**

Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di garantire, sanzionando i comportamenti ostantivi degli amministratori, il controllo sia interno che esterno della società.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori.

La condotta che integra la fattispecie di reato rilevante ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 231/2001 è costituita dalla fattispecie aggravata del reato di cui al secondo comma dell'articolo in esame, e consiste nell'occultamento di documenti o nel compimento di atti artificiosi da parte degli amministratori, che siano idonei ad impedire il controllo sulla società ad opera dei soci, di altri organi sociali (collegio sindacale) e della società di revisione, da cui consegua un danno ai soci.

Il dolo è generico, e consiste nella coscienza e volontà di impedire il controllo sulla società.

Indebita restituzione di conferimenti (Art. 2626 c.c.)

La finalità di tale articolo è da rinvenire nell'esigenza di garantire l'effettività del capitale sociale. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

La condotta rilevante è costituita dalla restituzione effettiva o simulata dei conferimenti, o dalla liberazione dall'obbligo di eseguire detti conferimenti, oltre le ipotesi in cui è espressamente permesso.

Il dolo è generico e consiste nella cosciente e volontaria restituzione, reale o fittizia, dei conferimenti o nella liberazione dall'obbligo degli stessi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627)

La finalità perseguita dalla norma è quella di impedire la distribuzione di utili fittizi. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla distribuzione di utili o acconti sugli utili fittizi, in violazione dei limiti legali di distribuzione, o dalla ripartizione di riserve legali non distribuibili.

Occorre, tuttavia, precisare, che non avendo gli amministratori il potere diretto di porre in essere dette distribuzioni o ripartizioni di utili prescindendo da apposite deliberazioni assembleari in merito, la condotta integrante il reato sembra sussistere anche nel caso in cui gli amministratori, pur senza procedere direttamente alla distribuzione o alla ripartizione, pongano in essere delle rappresentazioni contabili sulla base delle quali l'assemblea deliberi detta distribuzione o ripartizione, pur in assenza delle condizioni oggettive che lo consentirebbero. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di effettuare la distribuzione o la ripartizione al di fuori dei limiti posti dalla legge.

Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante (Art. 2628 c.c.)

L'articolo in esame persegue la finalità di tutelare l'integrità del patrimonio sia della società per cui gli amministratori agiscono sia della controllata, in caso di operazioni sulle azioni della controllante.

Soggetti attivi sono esclusivamente gli amministratori che pongono in essere tali operazioni.

La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla violazione delle norme che disciplinano l'acquisto e la sottoscrizione delle azioni o quote anche da parte della controllata (artt. 2357 – 2360 c.c.), cui consegue una lesione all'integrità del capitale o delle riserve non distribuibili. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le citate operazioni fuori dai casi normativamente consentiti.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)

La finalità dell'articolo è quella di impedire operazioni dannose per i creditori sociali.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La condotta penalmente rilevante è costituita da comportamenti tipici, consistenti nella violazione da parte degli amministratori delle norme volte a tutelare, nell'ambito delle operazioni elencate, le posizioni dei creditori sociali, cui consegue un danno patrimoniale per i creditori stessi.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di attuare le descritte operazioni societarie violando le norme poste a tutela dei creditori sociali.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis c.c.)

La fattispecie di omessa comunicazione del conflitto di interessi di cui all'art. 2629 bis c.c.1 è stata introdotta dall'art. 31, 1o co., l. n. 262/2005 che ha inteso potenziare il quadro repressivo in materia di infedeltà degli amministratori a seguito di vicende rilevanti quali i crack della Parmalat e della Cirio.

Dopo la riforma del 2002 viene, così, ad aggiungersi una nuova fattispecie delittuosa al novero delle disposizioni dettate in materia di diritto penale societario.

Il nuovo reato è strutturato mediante il rinvio alla disposizione dell'art. 2391, 1o co., c.c., a sua volta riformulata dal d.lg. n. 6/ 2003 e contenente la disciplina dell'interesse dell'amministratore in una determinata operazione societaria.

L'art. 2629 bis c.c. introduce un reato proprio in quanto può essere commesso solo dall'amministratore o dal componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in

mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante in base all'art. 116 t.u.f., ovvero di un soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, della Consob o dell'Isvap.

La condotta tipica consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, 1 co., c.c., che impone all'amministratore di «dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata ». Se l'interesse riguarda l'amministratore delegato, è inoltre previsto l'obbligo di « astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale »; se concerne l'amministratore unico, infine, è imposto anche di darne notizia alla prima assemblea utile. Ai fini dell'obbligo di comunicazione basta la presenza di un interesse dell'amministratore, non richiedendosi necessariamente un interesse in conflitto con quello sociale.

L'interesse deve presentare un collegamento con l'operazione societaria da compiersi, ma la sua nozione è comunque molto ampia potendo ricomprendere situazioni patrimoniali e non patrimoniali, dirette o indirette.

Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)

La finalità di tale articolo è quella di assicurare l'effettività del capitale sociale, evitando che il capitale realmente conferito dai soci ed esistente sia inferiore a quello dichiarato, e che si verifichi il fenomeno del cosiddetto “annacquamento” del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori ed i soci conferenti.

La condotta che integra gli estremi del reato in esame è la formazione o l'aumento fittizio del capitale nominale attraverso comportamenti tipici espressamente vietati dal codice civile, ossia la emissione di 14 azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale (art. 2346 c.c.), la sottoscrizione reciproca di azioni o quote (art. 2360 c.c.), la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti (artt. 2343 – 2344 c.c.), la sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione (art. 2498, comma 2, c.c.).

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale nominale della società.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)

La finalità perseguita dall'articolo in esame è quella di punire i comportamenti dei liquidatori che vengano meno ai doveri che gli impongono di regolare i rapporti pendenti della società con i creditori sociali.

Soggetti attivi del reato possono essere solo i liquidatori. La condotta punita è rappresentata dalla violazione della norma che impone l'obbligo di pagamento dei creditori sociali o di accantonamento delle somme necessarie cui consegua un danno per i creditori stessi. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di violare la descritta norma di tutela dei creditori.

Reati di corruzione

Il d.lgs. 38/2017 riforma il reato di corruzione tra privati, entrato in vigore il 14 aprile 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30/03/2017) inserisce nell'ordinamento le modifiche indicate dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio europeo (22 luglio 2003).

Il provvedimento riforma l'articolo 2635 del codice civile, introduce l'art. 2635-bis "Istigazione alla corruzione tra privati" e infine interviene sull'art. 25-ter del d. lgs 231/2001.

Nuovo Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

L'ampliamento del novero dei soggetti attivi

L'art. 3 del Decreto modifica la formulazione dell'art. 2635 c.c. innanzitutto ampliando il novero dei soggetti attivi di cui al comma 1. Tra gli autori del reato di corruzione tra privati, infatti, risulta incluso anche "chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse" da quelle proprie dei soggetti sino ad ora indicati dalla norma (ossia amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alle scritture contabili, sindaci e liquidatori). Si tratta dei c.d. "amministratori di fatto", di coloro che svolgono funzioni – non a livello apicale – amministrative o di controllo senza averne mai ricevuto un formale conferimento o che comunque sono sprovvisti di una qualifica organica/ di nomina/ di designazione. Gli unici ad essere esentati da responsabilità sono, dunque, i soggetti a cui non fa capo l'esercizio, nemmeno in via di fatto, di funzioni manageriali.

L'eliminazione dell'elemento costitutivo del "nocumento alla società"

Ulteriore elemento di novità introdotta dall'art. 3 del Decreto è l'espunzione dal comma 1 dell'art. 2635 c.c. dell'inciso "cagionando nocumento alla società". Viene meno, dunque, uno degli elementi fondamentali del delitto di corruzione tra privati, ossia l'evento lesivo. Ciò comporta un'anticipazione del momento consumativo e quindi l'inevitabile trasformazione della natura del delitto di cui all'art. 2635 c.c. da reato di evento a reato di condotta. La nuova formulazione della norma, infatti, pone l'accento del disvalore penale non più sul danno subito dalla società in seguito alla condotta delittuosa dell'agente, ma sulla violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi di ufficio o di fedeltà.

L'introduzione del carattere indebito del denaro o altre utilità oggetto della condotta incriminata

Si specifica, inoltre, che il vantaggio (denaro o altra utilità), che l'agente intende conseguire in cambio della violazione degli obblighi di ufficio o di fedeltà, deve essere "non dovuto".

L'introduzione della condotta di sollecitazione al pagamento o dazione e della possibilità di commettere il reato anche tramite un intermediario

Vengono altresì ampliate le condotte attraverso le quali si perviene all'accordo corruttivo: da un

lato, aggiungendo all'ipotesi tipica della corruzione passiva – la ricezione contra ius – una condotta anticipatoria della soglia di rilevanza penale, ossia la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto "intra-neo", qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto (art. 3 co. 1 lett. a); dall'altro, estendendo la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estra-neo, qualora essa venga accettata dal soggetto "intra-neo" (art. 3 co. 1 lett. b). Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la possibilità di commettere il reato oltre che direttamente, anche per interposta persona (art. 2635 co. 1 e 3 c.c.).

L'introduzione del reato di istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635-bis c.c.

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.»

L'art. 4 del Decreto introduce l'art. 2635-bis c.c., che prevede l'ipotesi più lieve di "Istigazione alla corruzione tra privati", la quale si configura nei casi in cui l'offerta o la promessa di denaro (comma 1) o la sollecitazione – anche per interposta persona – (comma 2) non sia accettata. I soggetti attivi sono gli stessi di quelli previsti per la fattispecie più grave, ma la pena risulta ridotta di un terzo ed il reato è procedibile a querela della persona offesa anziché d'ufficio.

La previsione di nuove pene accessorie ex art. 2635-ter c.c.

Dopo l'art. 2635-bis c.c., l'art. 5 del Decreto inserisce l'art. 2635-ter c.c., che disciplina le "Pene accessorie", stabilendo che la condanna per il reato di cui all'art. 2635 co. 1 c.c. importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 32-bis c.p. nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'art. 2635-bis co. 2 c.c.

Le novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ex D.Lgs. 231/2001

Infine, l'art. 6 del Decreto interviene sul testo del D.Lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) andando a modificare la lettera s-bis) dell'art. 25-ter co. 1 (contenente l'elenco dei reati-presupposto societari) prevedendo: **a)** per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dall'art. 2635 co. 3 c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e **b)** nei casi di istigazione di cui all'art. 2635-bis co. 1 c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote, nonché **c)** in entrambi i casi l'applicazione altresì delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 D.Lgs. 231/2001. Tali modifiche comportano l'insorgere della necessità in seno alle società di dotarsi di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6 D.Lgs. 231/2001 adeguati. Al procedere dello spostamento dell'ambito della responsabilità penale dai soggetti apicali fino a quelli di livello inferiore – purché dotati di funzioni direttive anche svolte solo in via di fatto – occorre far conseguire un inevitabile innalzamento del livello di tutela. L'ampliamento dei "soggetti sensibili", in particolare, fa emergere l'esigenza di intervenire sul Modello vigente, implementandone le procedure ed i presidi di controllo al fine di attuare un monitoraggio costante ed efficace dell'attività aziendale, ossia non solo a livello direttivo-apicale, ma anche di

qualsiasi altra funzione manageriale inferiore.

Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)

La finalità perseguita dall'articolo in esame è quella di punire tutti i comportamenti idonei a turbare la corretta formazione della volontà assembleare. Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali atti simulati o fraudolenti, per l'articolo in commento, possono essere commessi da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del decreto 231, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza.

Tale reato è a condotta libera, nel senso che integrano l'elemento oggettivo del reato tutti quei comportamenti simulati o fraudolenti attraverso i quali si impedisce la libera ed autonoma formazione della volontà dei soci votanti, e che siano idonei a determinare la maggioranza in assemblea.

L'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo specifico di porre in essere con coscienza e volontà atti simulati o fraudolenti tali da determinare la maggioranza in assemblea al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto.

Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.) Attraverso tale reato si persegue la finalità di punire tutti quei comportamenti dolosi idonei a provocare squilibri nei mercati finanziari e ad incidere nella stabilità patrimoniale delle banche. Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali comportamenti, per l'articolo in commento, possono essere posti in essere da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del decreto 231, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza. La condotta penalmente rilevante consiste nella diffusione di notizie false, o nel porre in essere operazioni simulate o fraudolente di qualunque genere, concretamente idonee ad alterare in modo sensibile i mercati finanziari o ad influire negativamente in maniera rilevante sulla stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a ledere i mercati finanziari e la stabilità patrimoniale delle banche.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di punire tutte le ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza (Banca d'Italia, Consob, Autorità per la concorrenza ed il mercato, Isvap).

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Occorre, ad ogni modo chiarire, che, seppure penalmente imputabili ex art. 2638 c.c., la commissione del reato in esame da parte dei sindaci non comporta conseguenze ai sensi del decreto 231, in quanto l'art. 25/ter di tale decreto, che rinvia all'articolo in esame, non annovera i sindaci tra i soggetti il cui comportamento sia idoneo a far sorgere responsabilità diretta per la società. La condotta che integra gli estremi del reato consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggette a vigilanza nelle comunicazioni alle citate autorità, o nell'occultamento fraudolento di fatti materiali riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggette a vigilanza che avrebbero dovuto essere comunicate alle autorità pubbliche competenti.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame integrano gli estremi del reato anche tutti quei comportamenti sia commissivi che omissivi posti in essere dai soggetti attivi tali da impedire alle autorità di vigilanza di svolgere le proprie funzioni.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere i descritti comportamenti al fine di ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità che vi sono preposte.

B.2. Aree di attività a rischio

In relazione a ciascuna delle tipologie di reato sopra descritte può delinearsi una specifica area astrattamente a rischio.

Le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono:

- Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- Tenuta della contabilità;
- Operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;
- Attività di controllo svolte dal Sindaco Unico e Revisore legale e dai Soci.

B.3. Destinatari della Parte Speciale

Destinatari di tale sezione sono gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della Società. Si rammenta inoltre che l'art. 2639 del c.c. equipara i soggetti sopra indicati che svolgono funzioni in maniera formale a coloro che sono investiti "di fatto" di tali incombenze: dei reati societari indicati risponde infatti "chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata o chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri "tipici" inerenti a tale qualifica o funzione.

B.4. Principi di comportamento e procedure nell'ambito delle attività aziendali a rischio

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico dei Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);

Pertanto è fatto obbligo per tutti i Destinatari del Modello di:

- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle fattispecie, nonché il Codice Etico aziendale, le deliberazioni dell'Amministratore l.r.p.t. e degli altri Organi sociali, le disposizioni dei superiori gerarchici e tutte le politiche e procedure interne che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento:
 - alla gestione della contabilità, alla formazione del bilancio e delle situazioni infrannuali;
 - alla predisposizione, gestione e comunicazione dell'informativa societaria, mirata a fornire ai soci ed a terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, patrimoniale finanziaria della Società;
 - alla definizione, gestione e comunicazione delle operazioni straordinarie, delle operazioni sul capitale sociale, delle operazioni di ripartizione degli utili e delle riserve e della restituzione dei conferimenti ai soci, a garanzia del patrimonio della Società e a tutela dei diritti dei creditori;
- assicurare il regolare funzionamento della società e dei relativi organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà dell'Assemblea;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità di Vigilanza (per la condizione di Società non quotata si fa riferimento principalmente all'Autorità garante per la privacy, nonché agli organi Ispettivi, dell'ASL o del Ministero del Lavoro), non interponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da questi esercitati.

- Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, predisposizione dei bilanci e in altri documenti di impresa.

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- effettuare registrazioni contabili non rappresentative dei fatti e degli eventi aziendali;
- rappresentare o inserire nel bilancio civilistico, nelle relazioni annuali o infrannuali, nei bilanci straordinari, ovvero in altre comunicazioni sociali, dati falsi, parziali, fuorvianti o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del società;
- alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dell'informativa societaria;
- inficiare la comprensibilità di bilanci, relazioni annuali e infrannuali, dell'informativa societaria, di eventuali prospetti di investimento o di documenti consegnati ad istituti di credito allo scopo di ottenere finanziamenti, ad esempio accrescendo oltremisura la numerosità delle informazioni ivi riportate rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative dell'investitore;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole, aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati, idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo, ovvero a diffondere sfiducia nel pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;
- omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del società .

I Destinatari del Modello, ciascuno nell'ambito della propria competenza, debbono pertanto:

- segnalare al superiore gerarchico o all'Amministratore p.t. ogni operazione che abbia carattere di anomalia rispetto alla gestione ordinaria;
- qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi tempestivamente l'Amministratore l.r.p.t., il Sindaco e revisore legale e l'Organismo di Vigilanza;
- chiunque fornisce o riceve informazioni sulla Società o sulle sue attività sia tenuto a garantirne la riservatezza;
- i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non nei casi di particolare urgenza e purché di tal modifica rimanga evidenza;
- siano stabilite, in accordo con l'Organismo di Vigilanza, idonee procedure di accesso ai dati, nel rispetto del Regolamento Privacy UE 679/2016 e strumenti idonei, che garantiscano l'accesso alle informazioni di impresa solo ai soggetti autorizzati.

B.5. Operazioni straordinarie e operazioni sul capitale sociale

Nelle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione o acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, devono essere osservate le seguenti regole.

I Destinatari del Modello, ciascuno per l'ambito ed il settore di propria competenza, debbono fare in modo che:

- ogni operazione straordinaria sia sottoposta e approvata dall'Amministratore l.r.p.t.;
- sia sempre predisposta idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta da parte della funzione aziendale proponente o competente all'istruzione della pratica;
- il Sindaco e revisore legale valuti l'operazione;

- ai fini della registrazione contabile dell'operazione, i soggetti responsabili della contabilizzazione verifichino preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione.

Ai Destinatari del Modello, è fatto divieto di:

- restituire i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa fra quelle previste dalla legge;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, ovvero destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere quote o azioni della Società fuori dei casi previsti dalla legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, operazioni di fusione o scissione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere alla formazione o all'aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale.

B.6. Gestione dei rapporti con il Sindaco Unico e revisore legale.

Nella gestione dei rapporti con il Sindaco Unico e revisore legale devono essere osservate le seguenti regole operative.

I Destinatari del Modello, ciascuno per propria competenza, debbono fare in modo che:

- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Sindaco Unico e revisore legale, siano documentate e conservate a cura del responsabile del settore aziendale interessato;
- tutti i documenti relativi ad operazioni dell' Amministratore e l.r.p.t. o, comunque, relativi ad operazioni sulle quali il Sindaco Unico e revisore legale debba esprimere parere, siano messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- sia garantito alla società di revisione il libero accesso alla contabilità aziendale per un corretto svolgimento dell'incarico. In particolare, è fatto divieto di:
 - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo del Sindaco Unico e revisore legale;
 - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Amministratore e l.r.p.t., ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà.

B.7. Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza

Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e nella gestione dei rapporti con le stesse occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

- delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
- degli obblighi di trasmissione alle Autorità delle informazioni e dei documenti previsti dalle norme in vigore, ovvero specificamente richiesti dalle stesse;
- degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi. Inoltre la Società, nelle attività sopra riportate, segue le seguenti regole operative:
 - deve essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativa, contabile e operativa necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione delle informazioni assicuri

la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni e il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di settore;

- deve essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni ivi previste;
- deve essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle Funzioni aziendali competenti. Inoltre, è fatto divieto di:
 - omettere di effettuare, con la dovuta qualità dei contenuti e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di vigilanza cui è soggetto la società, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
 - esporre nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali, finanziarie o operative della società;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, ovvero opporre a tali soggetti rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o non collaborativi (es. ritardi nelle comunicazioni o nella disponibilità di documenti).

B.8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Di detti controlli l'Organismo riferisce all'Amministratore e l.r.p.t..

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, il "MUSTO SERVICE" ha adottato, come misure di prevenzione dei reati, le seguenti procedure specifiche:

- Predisposizione del bilancio di esercizio;
- Registrazioni contabili;
- Gestione dei contratti di consulenza;
- Recupero del credito;
- Gestione delle spese di attenzione verso terzi;
- Flussi di informazione tra gli organi sociali.

"MUSTO SERVICE"



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e
succ. mod.**

- PARTE SPECIALE C-

*I REATI IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA E DI TUTELA DELL'IGIENE E
DELLA SALUTE SUL LAVORO*

C) I Reati in Materia Antinfortunistica e di Tutela dell'Igiene e della Salute sul Lavoro

C.1. Le fattispecie di reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente

L'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n.123, sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha introdotto all'interno del D.Lgs. 231/2001, l'articolo 25-septies.

Tale norma estende la punibilità della società alle ipotesi di commissione dei reati di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale. In particolare:

a) art. 589 c.p. (omicidio colposo)

Qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivi la morte di un lavoratore, il datore di lavoro (insieme eventualmente ad altri soggetti) può essere chiamato a rispondere a titolo di colpa per il mancato rispetto delle stesse;

b) art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose gravi o gravissime)

Qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivino lesioni in danno di un lavoratore, il datore di lavoro (insieme eventualmente ad altri soggetti) può essere chiamato a rispondere a titolo di colpa per il mancato rispetto delle stesse; tali delitti sono perseguibili d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è considerata grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazione per un tempo superiore ai quaranta giorni o se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Sempre in base al suindicato articolo la lesione è considerata gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o la mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo e delle capacità a procreare, ovvero una permanente o grave difficoltà nella favella, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Le fattispecie introdotte dalla Legge 123/07 e modificate dal D.lgs. 81/08 rappresentano reati di tipo colposo.

La responsabilità colposa, in considerazione degli artt. 40 e 43 c.p., attiene a quei soggetti che, pur non avendo voluto l'evento delittuoso a titolo di dolo, hanno contribuito al suo verificarsi attraverso comportamenti od omissioni dovuti ad imprudenza, negligenza e/o imperizia o inosservanza di leggi e/o regolamenti. Per questo motivo l'azienda, al fine di evitare l'accadimento di fatti da cui possano scaturire le fattispecie di reati di cui sopra, impone a tutti i soggetti destinatari del presente modello il rispetto:

- della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- della disciplina interna in materia di protezione e prevenzione dei rischi per i lavoratori incentrata su un sistema di gestione della sicurezza secondo la norma OHSAS 18001(Occupational Health and Safety Assessment Series).

Ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa prevenzionistica vigente di cui al D.Lgs. n. 81/2008, portante attuazione del la delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di seguito, anche 'TU').

C.2. Aree di attività a rischio

In linea generale, non potendosi individuare aprioristicamente ciascun ambito lavorativo esposto ad un potenziale rischio per la sicurezza e la salute, è possibile ritenere che ogni area/funzione aziendale in cui operino operatori in forza alla società sia di fatto esposta allo specifico rischio (infortunio o malattia professionale) indicato dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01, seppur in maniera differente in relazione appunto alle peculiarità di ogni singola mansione.

L'analisi del rischio connesso alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori deve portare pertanto ad individuare, in ogni area/funzione aziendale ove siano impiegati dipendenti o collaboratori dell'azienda, "processi sensibili" che necessitano di un'attività di controllo e monitoraggio costante. Sono quindi stati individuati per questi processi i principi di comportamento ed i protocolli/procedure di prevenzione che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, l'omissione di presidi alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro e la conseguente commissione della tipologia di reati in argomento.

C.3. Destinatari della Parte speciale

La presente Parte speciale si rivolge a tutti i Destinatari del Modello, così come individuati al Par. n. 2.10. della Parte Generale.

C.4. Principi generali comportamentali

Il presente Modello non intende sostituirsi ai compiti e responsabilità di legge disciplinati in capo ai soggetti individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ma intende costituire, invece, un ulteriore presidio di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e dell'organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia antinfortunistica, nonché della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

La Società, come previsto dal DLgs 81/08 e s.m.i., deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente nonché assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, anche attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni produttive e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, per attenuare gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;
- la definizione di priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione

individuale;

- il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici;
- l'allontanamento del lavoratore dai lavoratori dall'esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro Rappresentanti, dei Dirigenti e dei Preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla salute e sicurezza sul lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Nell'ambito degli approvvigionamenti di beni e servizi afferenti le tematiche di salute e sicurezza sul lavoro, la scelta del fornitore deve essere effettuata in via prioritaria sulla base dei requisiti di affidabilità e sulla capacità dello stesso di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte.

Gli installatori e i montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici.

I fornitori e i destinatari esterni della società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene ed al servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro della normativa sulla sicurezza del lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salubrità del lavoro.

I progettisti dei luoghi o dei posti di lavoro e degli impianti sono tenuti a rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e a scegliere macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia. E' fatto espresso divieto di:

- modificare o togliere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- modificare o disattivare, senza autorizzazione i dispositivi di protezione individuali o collettivi;
- svolgere di propria iniziativa operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati;
- fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

C.5. Sistema sanzionatorio

L'inosservanza degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori da parte dei soggetti destinatari del Modello e dei lavoratori verrà sanzionato, in conformità a quanto previsto dall'art.6 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 231/01 ed art. 30 del D.lgs.81/08,

secondo le norme previste dal Capitolo 4 della Parte Generale del presente Modello.

C.6. Organizzazione della "MUSTO SERVICE" in materia di tutela di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Per adempiere adeguatamente alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Società ha adottato al suo interno un'organizzazione di poteri con l'intento di garantire che ciascuna funzione sia svolta dal personale e controllata dall'organo di maggiore competenza.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati:

1) Datore di lavoro: è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

2) Dirigente: è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Obblighi del Datore di Lavoro e dirigenti (ex art. 18 del D. Lgs. 81/2008):

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi (DVR), anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati; il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR), anche su supporto informatico e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica una volta all'anno come minimo;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Obbligo comunicativo all'Inail

a. Tra gli obblighi del datore di lavoro c'è anche la comunicazione in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni. b. Un ulteriore obbligo verso l'Inail è la comunicazione in via telematica, in caso di nuova elezione o designazione, dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

(Sanzioni Penali per il datore di lavoro e il dirigente: arresto o ammenda con riferimento all'art.18)

Obbligo di informazione al RSPP e al medico competente.

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati di cui alle comunicazioni all'INAIL sopra descritte e quelli relativi alle malattie professionali;

- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- L'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro e al dirigente.
- La delega di funzioni, l'affidamento dei vari incarichi in materia di sicurezza ai preposti, gli RSPP, gli RLS, ecc. non esclude da responsabilità il datore di lavoro o il dirigente delegato. Lo stabilisce il D. Lgs n. 81 del 2008 al comma 3 dell'art. 18: *“Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”*.

Obblighi del datore di lavoro non delegabili: Valutazione dei rischi e DVR.

Il datore di lavoro deve provvedere, secondo l'art. 17 del D. Lgs. n. 81 del 2008:

- Alla valutazione dei rischi;
- All'elaborazione e aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei rischi), anche secondo le procedure standardizzate (DVRS);
- Alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

3) Preposto: è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Tra gli **obblighi del preposto (ex art. 19 del D. Lgs. 81/2008)** vi sono quelli di:

- a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, etc..
- d) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto nell'articolo 37.

4) Lavoratori: *Art. 2 comma 1 lettera a “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. [...]”*

I lavoratori, nello svolgimento delle loro mansioni, devono prendersi cura della propria sicurezza, senza mettere in pericolo quella altrui. In particolare nel TU vengono indicati alcuni obblighi:

- osservare le regole per la protezione individuale e collettiva indicate dal datore di lavoro e dall'RSPP;
- utilizzare in maniera corretta i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), i dispositivi di sicurezza e i macchinari;
- segnalare immediatamente eventuali malfunzionamenti nelle attrezzature e ogni altra situazione di pericolo di cui si è a conoscenza;
- non rimuovere i dispositivi di sicurezza senza previa autorizzazione di chi di competenza;
- non compiere azioni che, senza le competenze necessarie, potrebbero essere un pericolo per se stessi e per gli altri;

- sottoporsi ai controlli medici imposti dalla legge.

5) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: è la persona in possesso delle capacità e di specifici requisiti professionali (ex art. 32 del D. Lgs. 81/2008) designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: è la persona in possesso di capacità e specifici requisiti professionali (ex art. 32 del D. Lgs. 81/2008) facente parte del servizio di prevenzione e protezione.

I doveri ed i compiti del RSPP e degli ASPP

Fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di Lavoro, il SPP deve provvedere:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive attuate e richiamate nel DVR, nonché i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare i sistemi di controllo e le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di informazione e coinvolgimento dei Lavoratori, volti a fornire a questi ultimi le informazioni:

- sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell'impresa in generale;

- sui rischi specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;

- sulle normative e sulle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché sui nominativi degli APPS, degli AGE e degli API;

- sui nominativi del RSPP, degli ASPP, del Medico Competente;

- sui rischi connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

e) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di formazione ed addestramento dei

Lavoratori, volti ad assicurare l'erogazione, in favore di questi ultimi, di una adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo:

- ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti operanti in seno alla struttura organizzativa della Società, organi di vigilanza, controllo ed assistenza;

- ai rischi riferiti alle mansioni, nonché ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore in cui opera la Società;

f) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del TU;

g) a monitorare costantemente la normativa in materia di salute e alla sicurezza sul lavoro.

L'attività del SPP è svolta dal RSPP e, qualora nominati, dagli ASPP.

6) RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro è un punto di riferimento per tutti i lavoratori, l'RLS deve monitorare che la gestione della sicurezza in azienda o in ufficio avvenga nel pieno rispetto delle norme stabilite dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro;

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità

produttiva;

- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

7) Medico Competente: è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali (ex art. 38 del D. Lgs. 81/2008), che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria. Egli, pertanto:

- collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di propria competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- collabora alla attuazione ed alla valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso i protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni circa la relativa conservazione;
- invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi

previsti dalla normativa vigente, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs n. 196/2003;

- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche previste dalla normativa di riferimento, al Datore di Lavoro, al Rappresentante del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti al Ministero della salute.

8) Addetti al primo soccorso: sono le persone designate dal Datore di lavoro ed adeguatamente formate, responsabili del soccorso in azienda, in caso di infortuni. Essi hanno il dovere di:

- verificare il rispetto e l'applicazione delle misure di igiene e di pronto soccorso adottate nell'azienda, compreso le condizioni di sicurezza;
- attivarsi per il pronto soccorso e impegnarsi per l'assistenza medica d'emergenza;
- attivarsi per la chiamata dei soccorsi esterni

9) Addetti antincendio: sono le persone designate dal Datore di lavoro ed adeguatamente formate, responsabili dell'attuazione delle misure antincendio e di evacuazione, in caso di emergenza. Essi hanno il dovere di:

- verificare il rispetto e l'applicazione delle misure di prevenzione incendi adottate, le condizioni di sicurezza, lo stato di manutenzione dei dispositivi di sicurezza ed attrezzature antincendio;
- attivarsi per l'allarme in caso di incendio e di altre situazioni di pericolo grave ed immediato;
- attivarsi per l'evacuazione e salvataggio delle persone presenti;
- attivarsi per la chiamata dei soccorsi esterni;
- agire per limitare le conseguenze dell'incendio e delle altre situazioni di pericolo grave ed immediato.

In conclusione, si rimanda ai principi, regole, misure e rischi in tema di sicurezza e salute dei lavoratori sul posto di lavoro, così come contenuti nel "DVR" Documento di Valutazione del Rischio, ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 17, comma 1 lett. a), Revisione del 10.11.2021.

Esso si compone di:

- 1 PREMESSA
- 2 SCOPO DELLA VALUTAZIONE
- 3 DEFINIZIONI
- 4 ANAGRAFICA DELL'AZIENDA
- 5 FIGURE AZIENDALI DELLA SICUREZZA
- 6 ATTIVITA'
- 7 ANAGRAFICA DELLA STRUTTURA
- 8 GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI E MANSIONI
- 9 ELENCO DEI DIPENDENTI
- 10 ELENCO DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE
- 11 ELENCO DELLE SOSTANZE UTILIZZATE
- 12 MODALITÀ E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
- 13 VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLA MANSIONE
- 14 VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI LUOGHI DI LAVORO
- 15 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI MACCHINE ED ATTREZZATURE
- 16 CONSIDERAZIONI GENERALI
- 17 PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE
- 18 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

Completano il "DVR", i seguenti Allegati, aggiornato alle disposizioni di Protocollo delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-Covid19 all'interno degli ambienti di lavoro:

- Allegato 1 - SEGNALETICA MINIMA DI SICUREZZA E SALUTE
- Allegato 2 - ESPOSIZIONE AL RUMORE
- Allegato 3 - ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI
- Allegato 4 - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, TRAINO-SPINTA, MOVIMENTI RIPETITIVI, POSTURE INCONGRUE
- Allegato 5 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
- Allegato 6 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
- Allegato 7 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO
- Allegato 8 - PIANO DI EMERGENZA
- Allegato 9 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO .
- Allegato 10 - RISCHIO BIOLOGICO DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS

Si riportano, altresì, le figure aziendali in tema di sicurezza:

ANAGRAFICA DELL'AZIENDA

Ragione sociale: MUSTO SERVICE di Cataldo Musto

Legale rappresentante: Musto Cataldo

Sede attività: Viale degli Abeti, 13 Corato (Ba) Tel.: 080 2221058

Attività: Officina meccanica

FIGURE AZIENDALI DELLA SICUREZZA

Datore di lavoro: MUSTO CATALDO

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: MUSTO CATALDO

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: MANSI DOMENICO

Medico Competente: dott. DE PINTO VINCENZO

Addetto alla gestione dell'emergenza antincendio: MUSTO CATALDO

Addetto al primo soccorso: MUSTO CATALDO

"MUSTO SERVICE"



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e succ. mod.

- PARTE SPECIALE D- ALTRE TIPOLOGIE DI REATI

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/01)

Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1 D.lgs. 231/01)

*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
(art. 25-octies D.lgs. 231/01)*

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.lgs. 231/01)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 quinquies D.lgs. 231/01)

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.lgs. 231/01)

*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
(art. 25 decies)*

Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01).

Reati con finalità di terrorismo (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)

Delitti in Materia di Violazione dei Diritti d'Autore (art. 25 nonies D.lgs. 231/2001 e Legge 99/2009)

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001)

Abusi di mercato (art. 25 Sexies D.lgs. 231/2001)

Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001)

D) Altre tipologie di reati

D.1. Delitti di criminalità organizzata

Con la Legge 15/07/2009, n° 15, in particolar modo l'art. 2 comma 29, il legislatore ha previsto l'introduzione della responsabilità degli Enti anche per i reati di criminalità organizzata, inserita nel D. Lgs. 231/01 all'art. 24-ter.

La "MUSTO SERVICE" ha rilevato un rischio puramente ipotetico ed astratto di commissione di tali reati; tuttavia, essendo noto il pesante sistema sanzionatorio, tale sezione intende qui elencare le fattispecie contemplate dalla L. 15/2009, soffermandosi unicamente su quelle ipoteticamente suscettibili di commissione.

Associazione per delinquere (art. 416, comma 6 c.p.)

Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D. Lgs. 286/1998. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli art. 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal 1° comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal 2° comma.

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis, c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal 1° comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal 2° comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter, c.p.)

La pena stabilita dal 1° comma dell'art. 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal 3° comma del medesimo art. 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione (art. 630, c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta del reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se, tuttavia, il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal 2° comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto della diminuzione non può essere inferiore a dodici anni, nell'ipotesi prevista

dal 2° comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal 3° comma. I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al 5° comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. 309/90, art. 70)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferior a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie

esplosivi, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il 1° e il 2° comma dell'art. 416 del c.p.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove di del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della L. 22/12/1975, n° 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della L. 26/06/1990, n° 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91, art. 7)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p., escluso comma 6)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, della L. 18/04/1975, n° 110.

D. 1. 2. Aree ed attività a rischio

Il rischio di commissione di tali reati nell'interesse o a vantaggio della Società è ipotetico ed astratto, comunque delimitato alla sola "associazione a delinquere", nei rapporti con eventuali partners o allo svolgimento di attività non costituenti l'oggetto sociale principale.

D.1.3. Principi generali di comportamento

La regolamentazione dei rapporti con soggetti terzi, siano essi fornitori, creditori o altri soggetti, non può prescindere dal rispetto delle regole dettate dal Codice Etico della Società.

Con riferimento alle associazioni di tipo mafioso, la Società si fa promotore della cultura di legalità che contraddistingue il proprio operato, prevedendo la possibilità di verifiche di onorabilità (ad esempio richiesta del Certificato della Camera di Commercio con Dicitura Antimafia); si impegna, inoltre, a non concludere contratti o prestazioni di lavoro con società ad evidente rischio di commissione di tali reati e, qualora ne abbia notizia, ad informare prontamente l'Autorità giudiziaria competente.

D.2. Delitti contro l'industria ed il commercio

Con la Legge 23/07/2009, n° 99, il legislatore ha previsto l'introduzione della responsabilità degli Enti anche per i delitti contro l'industria e il commercio, inserita nel D. Lgs. 231/01 all'art. 25 bis-1.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513, c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032,00.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis, c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514, c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli art. 473 e 475.

Frode all'esercizio del commercio (art. 515, c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non

inferiore a € 103.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516, c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517, c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 20.000.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter, c.p.)

Salva l'applicazione degli art. 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al 1° comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli art. 474-bis, 474-ter, 2° comma e 517-bis, 2° comma.

I delitti previsti dai commi 1 e 2 sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater, c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli art. 474-bis, 474-ter, 2° comma e 517-bis, 2° comma.

I delitti previsti dai commi 1 e 2 sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

D. 2. 2. Aree di attività a rischio

La commissione dei delitti contro l'industria e il commercio è pressochè da escludere nell'ambito dell'attività della Società.

D.3. Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita

Ricettazione (art. 648, c.p.)

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi. Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai medesimi reati.

L'art. 648 c.p. incrimina chi *“fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”*.

Riciclaggio (art. 648-bis, c.p.)

Lo scopo di incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e perciò investibili anche in attività economiche lecite. Così facendo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

L'art. 648-bis c.p. incrimina chiunque *“fuori dei casi di concorso del reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (“Autoriciclaggio” art. 648-ter, c.p.)

Con l'approvazione della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (di seguito anche la “Legge”), in vigore dal 1° gennaio 2015, è stato introdotto nell'ordinamento italiano, all'art. 648-ter.1 del codice penale, il delitto di autoriciclaggio, annoverandolo inoltre fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001 (art. 25-octies).

Con l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano dell'autoriciclaggio, il legislatore sembra aver soddisfatto un duplice obiettivo:

- punire l'utilizzazione di proventi illeciti nell'economia “legale”, in quanto capace di danneggiare l'ordine economico, la concorrenza e il risparmio. La formazione e il riutilizzo di provviste illegali in attività economiche, infatti, danneggia i competitor che si sono attenuti alle regole e potrebbe inoltre costituire la fonte di condotte corruttive a loro volta ulteriormente distorsive del mercato;
- impedire l'occultamento dell'origine illecita dei proventi delittuosi e, quindi, il relativo ostacolo alle attività di accertamento da parte delle Autorità in merito alla commissione dei reati che hanno originato tali proventi.

Il testo del nuovo art. 648-ter.1 è il seguente:

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”

Autoriciclaggio e responsabilità amministrativa degli Enti

L’ultimo comma dell’art. 3 della Legge n. 186/2014 ha disposto l’introduzione del reato di autoriciclaggio all’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, la cui rubrica è stata contestualmente modificata in “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”. Come per le altre fattispecie previste dall’art. 25-octies, anche per il nuovo reato si applicano sanzioni particolarmente afflittive quali:

- sanzioni il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni - da 400 a 1.000 quote;
- sanzioni interdittive previste dal comma 2 dell’art. 9 del Decreto (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non superiore a due anni;
- confisca del prezzo o del profitto del reato.

Nel contesto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, assumono rilievo comportamenti riconducibili all’autoriciclaggio se commessi:

- da soggetti apicali o soggetti sottoposti a loro direzione e vigilanza (affinché si configuri l’autoriciclaggio non sembra essere necessario che l’autore del reato abbia una specifica qualifica, ruolo o funzione nell’ambito dell’organizzazione, anche se presumibilmente la condotta in oggetto potrà più facilmente essere realizzata dal vertice aziendale);
- nell’interesse o a vantaggio dell’Ente.

Altro elemento necessario affinché si possa configurare l’autoriciclaggio ai fini del D.Lgs. 231/2001 è che l’Ente abbia la disponibilità e utilizzi i proventi di delitti commessi da propri soggetti apicali o loro sottoposti.

D. 3. 1. Aree ed attività a rischio

Considerando che le fattispecie delittuose in questione potrebbero essere realizzate da chiunque (cd reati comuni) si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell’interesse o vantaggio del società vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra condotta incriminata e

l'attività esercitata dalla Società: tale attinenza potrebbe ravvisarsi, ad esempio, nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'effettuazione di un investimento. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per la Società nell'ipotesi in cui il soggetto apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano; lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esulano rispetto all'oggetto sociale. Con riferimento al reato di Ricettazione, i settori di attività maggiormente a rischio sono il settore Acquisti e quello Commerciale; con riferimento alle altre due ipotesi di reato, risultano maggiormente a rischio i settori Commerciale ed Amministrativo-finanziario.

In via più generale è possibile affermare sono ritenute maggiormente a rischio le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con persone giuridiche e fisiche residenti nei paesi a rischio, individuati nelle cd "Liste Paesi", e/o con persone fisiche o giuridiche collegate ai reati di criminalità organizzata transnazionale, riportati nelle cd "Liste Nominative" (entrambe rinvenibili nel sito internet dell'Ufficio italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti), o con società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

D.3.2. Principi generali di comportamento

Ai collaboratori esterni e ai Partners commerciali deve essere resa nota l'adozione del Modello Organizzativo e del Codice Etico da parte della Società.

Inoltre, gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare i seguenti principi:

- 1) Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, collaboratori esterni e Partners commerciali / finanziari (attraverso le procedura di "Selezione e valutazione dei fornitori", attuata nell'ambito del sistema qualità – ambiente – sicurezza);
- 2) Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- 3) Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi: tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio di terrorismo, etc.) degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- 4) Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per il pagamento in contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore per la gestione della liquidità);
- 5) Trasparenza e tracciabilità degli accordi / joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti.

D.4. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il D. Lgs. Del 16/07/2012, n° 109 ha introdotto all'interno delle fattispecie di reato del D. Lgs. 231/01 l'art. 25 duodecies, il quale prevede che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000 per ogni

lavoratore impiegato.

D.4.1. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La L. 29 ottobre 2016 n. 1992 (*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*), per arginare la piaga del lavoro in nero, ha previsto l'introduzione di una nuova fattispecie criminosa, da un lato ampliando l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 603-bis c.p., dall'altro inserendo il predetto articolo tra i c.d. reati presupposto del D.Lgs. 231 del 2001, con ciò determinando una ulteriore ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli enti.

L'attuale formulazione dell'articolo in questione, infatti, prevede due diverse fattispecie incriminatrici, di cui la seconda di nuova creazione:

- l'una relativa al reclutamento della manodopera, per destinarla ad impiego presso terzi in condizioni di sfruttamento (c.d. intermediazione).
- l'altra, diretta a coloro i quali utilizzano, assumono o impiegano manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento (datori di lavoro).

Riguardo, lo sfruttamento, al comma 2 del medesimo art. 603-bis, sono espliciti esattamente gli indici caratterizzanti lo stesso.

Questi ultimi, pertanto, ed a titolo esemplificativo, fanno riferimento:

- alla violazione reiterata della normativa inerente la retribuzione e dunque dei contratti collettivi nazionali o territoriali, ed in ogni caso ove vi sia una sproporzione tra retribuzione e quantità/qualità del lavoro prestato;
- alla violazione reiterata della normativa (orario di lavoro, riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie);
- violazione della normativa su sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;
- condizioni degradanti in merito a: condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza dei lavoratori, alloggi degli stessi.

Posto quanto sopra, le novità normative apportate dalla L. 199/2016 risultano, per quanto d'interesse, così riassumibili:

- In relazione alla fattispecie criminosa di cui all'art. 603-bis c.p., è prevista la sanzione pecuniaria compresa tra le 400 e le 1000 quote - ai sensi dell'art. 25-quinquies comma 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2001- nei confronti dell'ente a vantaggio del quale detti reati siano stati commessi che prevedono pertanto una forbice edittale compresa tra 103.200,00 euro e 1.549.000,00 euro;

- è punito ai sensi dell'art. 603-bis c.p. (salvo che il fatto non costituisca più grave reato) non solo chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, ma anche chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediantel'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento;

- Relativamente al provvedimento ablativo della confisca per equivalente, la stessa è stata estesa anche all'art. 603-bis c.p. il quale, dunque, soggiace alla disposizione di cui all'art. 12-sexies di cui al D.L. 8 giugno 1992 n. 306.

- L'art 4 della L. 199, ha inoltre disposto l'inclusione del reato di cui all'art. 603-bis nel novero delle fattispecie di cui all'art. 380 comma 2 c.p.p., stabilendo, così,

l'obbligo, per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di disporre l'arresto in flagranza anche per tale reato;

- il giudice ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 321 comma 1 c.p.p., potrà disporre il controllo giudiziario dell'azienda ai sensi dell'art. 3 della L. 199/2016 invece del sequestro preventivo della stessa.

D.4.2. Aree di attività a rischio

L'attività a rischio riguarda principalmente l'inserimento di un nuovo lavoratore all'interno dell'organizzazione: stante la politica aziendale, che ribadisce la trasparenza e correttezza nelle procedure di assunzione dei lavoratori da parte degli organi preposti non si ravvede la possibilità che venga commessa tale tipologia di reato.

Ad ogni modo, la Società dedica particolare attenzione ad attuare la normativa in materia di lavoro, con particolare riferimento al lavoro minorile, in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ed, infine relativa ai diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza dei lavoratori e al rispetto delle disposizioni introdotte dal Testo Unico dell'Immigrazione.

Inoltre si impegna al fine di astenersi dal compimento di atti che possano in qualche modo integrare o avere attinenza con comportamenti volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli.

In relazione ai rapporti con i fornitori si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Etico.

Tra i requisiti necessari per essere qualificati vi è il rispetto dei diritti della personalità individuale, in particolare in tema di lavoro minorile, di salute, di sicurezza e di rappresentanza sindacale nonché la richiesta di presentazione DURC o richiesta diretta DURC e di altra documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei salari ai lavoratori della società/Ente scelto come fornitore e il rispetto, da parte di quest'ultimo delle prescrizioni proprie del Testo Unico dell'Immigrazione.

Con riferimento al reato di "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*", i settori di attività maggiormente a rischio sono il settore *Gestione del personale* e settore *Commerciale ed Amministrativo-finanziario*.

E' fatto divieto per la Società :

- 1) reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno
- 3) retribuire sistematicamente dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestatato;
- 4) violare sistematicamente la normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 5) violare la normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 6) sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

D.5. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.lgs. 231/01)

A seguito della ratifica ed esecuzione, da parte dello Stato Italiano, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, il Legislatore, con Legge 18 marzo 2008, n. 48, ha introdotto nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, l'art. 24 bis sui delitti informatici e trattamento illecito di dati. Le fattispecie di reato sono quelle previste dagli articoli:

art. 491 bis c.p. “Documenti informatici”

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applica le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti”

art. 615 ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)^[L]_[SEP]Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Art. 615 quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Art. 615 quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)^[L]_[SEP]Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Art. 617 quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.^[L]_[SEP]Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Art. 617 quinquies c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)^[L]_[SEP]Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Art. 635 bis c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”; **635 ter c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”;**^[L]_[SEP]Il delitto, salvo che il fatto

costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

Art. 635 quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)^[1]_[SEP]Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento

Art. 635 quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità);

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Art. 640 quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

D.5.1. Aree di attività a rischio

Atteso che l'utilizzo dello strumento informatico è da ritenersi imprescindibile nell'ambito di tutti i settori della società, la possibilità di accadimento di questa tipologia di reato si può ipotizzare in ogni processo aziendale.

D.5.2. Principi generali di comportamento

La "MUSTO SERVICE" si è dotata di un Regolamento interno in materia di Privacy (adottato ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679), che prevede procedure specifiche per la sicurezza delle informazioni e tutela dei dati ed in cui si specificano le modalità di gestione delle risorse informatiche della società.

D.6. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)

Art. 377 bis (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

D.6.1. Aree di attività a rischio

Per questa tipologia di reato non sono individuabili attività a rischio, dal momento che la commissione del reato è possibile solo nella ipotesi in cui vi sia un procedimento penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società. Può essere, pertanto, definita unica attività a rischio l'ipotesi di un procedimento penale a carico di un soggetto della Società.

D.6.2. Principi generali di comportamento

Il rispetto dei principi generali descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché il rispetto dei principi descritti nel Codice Etico della Società, sono elementi già sufficienti per ritenere accettabile il rischio di commissione di tale reato.

D.7. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01).

Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate): *E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

Art. 454 c.p. (Alterazione di monete) *Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.*

Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate): *Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.*

Art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede): *Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.*

Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati): *Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato [c.p. 4], o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.^[1] Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.*

Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo): *Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.*

Art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata):^[1]*Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.*

Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati): *Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo*

D.7.1. Aree di attività a rischio

I soli reati di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), o di uso di valori di bollo contraffatti (art. 464 c.p.) potrebbero, in ipotesi astratta ed estrema, essere configurati. La modesta entità, in concreto, dei pagamenti effettuati in contanti e del volume di valori bollati utilizzati, tuttavia, induce ad escluderne la rilevanza (a tacere della difficile configurabilità del requisito dell'interesse o vantaggio dell'ente). Quindi le attività in cui si può realizzare uno dei reati sopra menzionati sono:

- la gestione di flussi di denaro contante,
- la gestione della piccola cassa,
- le regole per accettare ed effettuare pagamenti;
- l'utilizzo della marca da bollo.

D.7.2. Principi generali di comportamento

Le metodologie di gestione della cassa e dei pagamenti avvengono nel rispetto dei principi generali descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché di quelli descritti nel Codice Etico della Società.

D.8. Reati con finalità di terrorismo (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)

L'art 25-quater non elenca i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente. La norma in

commento si limita a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale (art. 270-bis c.p.) e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1, ma posti in essere in violazione dell'articolo 2 della Convenzione di New York del 1999, prevedendo un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici.

L'art 270- bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) contempla due distinte ipotesi criminose:

- la promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (comma 1);
- la partecipazione a siffatte associazioni (comma 2).

La finalità di terrorismo è espressamente menzionata, oltre che nell'art 270-bis anche nelle seguenti fattispecie delittuose:

- Art. 270-quater. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Art. 270-quinquies. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Art. 270-sexies. Condotte con finalità di terrorismo;
- Art. 280. Attentato per finalità terroristiche o di eversione;
- Art. 280-bis. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- Art. 289-bis. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

D.8.1. Aree di attività a rischio

I reati di azione e fiancheggiamento materiale con finalità di terrorismo non sono ipotizzabili per il società, mentre potrebbero esserlo i reati di finanziamento diretto ovvero indiretto, attraverso messa a disposizione di fondi mediante accantonamento illecito di denaro, mediante la creazione di fondi non giustificati per finanziare direttamente o indirettamente associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di eversione dell'ordine democratico (esempi di fondi non giustificati: sono provviste economiche ottenute attraverso consulenze, donazioni ovvero fatturazioni fittizie).

D.8.2. Principi generali di comportamento

La "MUSTO SERVICE" si impegna a:

- 1) non promuovere, costituire, organizzare, dirigere associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- 2) non partecipare alle associazioni del punto 1);
- 3) non finanziare qualsiasi comportamento di una o più persone fisiche o giuridiche, associate o meno, finalizzato alla realizzazione di un atto terroristico.

In ordine ai punti precedenti, la Società, al fine di evitare la creazione di fondi non giustificati adotterà, inoltre, procedure formalizzate per il pagamento di prestazioni, con clausole atte a prevedere che i pagamenti avverranno esclusivamente su conti intestati alla controparte contrattuale, rispettosi degli standard internazionali in materia di contrasto al terrorismo.

D.9. Delitti in Materia di Violazione dei Diritti d'Autore (art. 25 nonies D.lgs. 231/2001 e Legge 99/2009)

Art. 171 L.A. primo comma lettera a-bis e terzo comma: Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni

di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, in particolare se il reato è commesso sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis L.A. Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di:

- chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), oppure se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;

- chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Art. 171-ter L.A. Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque a fini di lucro:

- abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

- abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui ai punti precedenti;

- detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

- introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

- fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che

abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

- abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche sul regime dei diritti che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti oppure indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

- riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

- a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- esercitando in

forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dai commi precedenti.

Art. 171-septies L.A. Tale ipotesi di reato si configura anche nei confronti di:

- produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della legge 633/1941.

Art. 171-octies L.A. Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

D.9.1. Aree di attività a rischio

Attività sensibili rispetto alla commissione dei reati di violazione del diritto d'autore, sono rappresentate in "MUSTO SERVICE" da tutte le attività svolte da Dipendenti e Collaboratori all'interno dei locali aziendali.

D.9.2. Principi generali di comportamento

É fatto divieto:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25- novies del D.Lgs. 231/2001 e dell'art. 15 della Legge 99/2009;

Le misure di sicurezza devono essere costituite dal complesso delle misure organizzative, tecniche, informatiche, logistiche e procedurali volte a ridurre al minimo i rischi di:

- detenere, scaricare, importare, copiare da supporti informatici di qualsiasi genere, programmi per elaboratore contraffatti;

- duplicare abusivamente programmi per elaboratore;

- installare dispositivi che consentono l'accesso a servizi criptati senza il pagamento del canone dovuto;

- installare abusivamente apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

- duplicare e detenere abusivamente opere musicali cinematografiche o audiovisive.

Tutti i Destinatari devono rispettare almeno le seguenti principali regole di comportamento:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle strutture aziendali e dalle Autorità competenti;

- utilizzare correttamente i dispositivi informatici a disposizione;

- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

D.10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001)

- Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù

- Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile

- Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile

- Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico

- Art. 600 quater 1 c.p. Pornografia virtuale

- Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione

- Art. 601 c.p. Tratta di persone

- Art. 602 c.p. Acquisto ed alienazione di schiavi

D.10.1. Aree di attività a rischio

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività della Società deve ritenersi trascurabile, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili. L'analisi della tipologia delle attività della Società induce a ritenere minima la sussistenza di un rischio di commissione dei reati in esame.

D.10.2. Principi generali di comportamento

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico e dal MOCG 231 può ritenersi allo stato misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile.

D.11. Abusi di mercato (art. 25 sexies D.lgs. 231/2001)

- *Art. 184 D. Lgs. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate*
- *Art. 185 D. Lgs. 58/1998 Manipolazione del mercato*
- *Art. 187 bis D.Lgs. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate*
- *Art. 187 ter D.Lgs. 58/1998 Manipolazione del mercato*

D.11.1. Aree di attività a rischio

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività della Società deve ritenersi trascurabile, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili. L'analisi della tipologia delle attività della Società induce a ritenere minima la sussistenza di un rischio di commissione dei reati in esame.

D.11.2. Principi generali di comportamento

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico e dal MOCG 231 può ritenersi allo stato misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile.

D.12. Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001)

Per effetto dell'art. 5 della Legge Europea 2017, infatti, il testo del D.Lgs. n. 231/2001 si arricchisce del nuovo art. 25-terdecies titolato "Razzismo e xenofobia".

I delitti, a cui si fa rimando, puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

D.12.1. Aree di attività a rischio

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato, nell'ambito dell'attività della Società, deve escludersi, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

D.12.2. Principi generali di comportamento

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico e dal MOCG 231 può ritenersi allo stato misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile.

"MUSTO SERVICE"



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e
succ. mod.**

- PARTE SPECIALE E-

I REATI AMBIENTALI

E.1. Tipologie dei reati ambientali

I reati ambientali sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

a) Reati previsti dal codice penale

In particolare si tratta dei reati inseriti nel codice penale dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 *Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente* che ha anche introdotto parte di tali nuovi reati ambientali nell'articolo 25-undecies del D.Lgs.231/01. I 5 nuovi reati sono inquinamento ambientale, il disastro ambientale, il traffico e abbandono di materiale di alta radioattività, l'impedimento del controllo e l'omessa bonifica.

b) Reati previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" è conosciuto anche come Testo Unico Ambientale e sanziona penalmente:

- la condotta dello scarico di acque reflue industriali,
- svolgimento di attività di gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- abbandono di rifiuti commesso da titolari di enti o imprese;
- realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata;
- miscelazione di rifiuti;
- realizzazione di depositi temporanei di rifiuti sanitari pericolosi.

Con riferimento alla gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, la fattispecie viene integrata attraverso le seguenti condotte:

- raccolta (operazione di prelievo, cernita o raggruppamento di rifiuti per il trasporto);
- smaltimento (operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza o un materiale dal circuito economico e/o di raccolta);
- recupero (operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti attraverso trattamenti chimici, meccanici, termici o biologici).
- Bonifica dei siti

La norma punisce la condotta di colui il quale fornisca indicazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei soli rifiuti pericolosi, nonché di colui il quale fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

c) Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 *"Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica"*.

d) Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549(G.U. 30 dicembre 1993, n. 305) *Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*

e) Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 *Attuazione della direttiva 2005/35/CE*

relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni. (GU Serie Generale n.261 del 09-11-2007

Testo dell'art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote ;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote ;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote ;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote ;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote ;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote .

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a) .

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

a) Nuovi Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01)

Il 29 maggio 2015 è entrata in vigore la l. n. 68 del 22 maggio 2015 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2015), la quale:

- introduce il Titolo VI nel Libro II del Codice Penale, con nuove fattispecie delittuose in materia ambientale;
- estende la responsabilità da reato degli Enti ex d.lgs. 231/2001 alle nuove ipotesi;
- aggiunge la Parte VI bis al d.lgs. 152/2006, contenente una disciplina estintiva per le violazioni di natura contravvenzionale che non abbiano cagionato un danno o un pericolo attuale all'ambiente.

Art. 452 –bis c.p. . (Inquinamento ambientale) .— È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452 –quater c.p. (Disastro ambientale) — Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452 -quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)

. — Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 –bis e 452 -quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452 -sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452 -octies c.p. (Circostanze aggravanti) — Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 -bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal

presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 -bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

** Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.*

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.*

** Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un*

habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

b) Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)

D.Lgs 152/06, art. 137 - Sanzioni penali

Comma 2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Comma 5 Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 11 Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 13 Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

D.Lgs 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Comma 1 Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o

comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Comma 3 Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 5 Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Comma 6, primo periodo Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

D.Lgs 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti

Comma 1 Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote Comma 2 Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la

pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

D.Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Comma 4, secondo periodo Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

D.Lgs 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti

Comma 1 Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

D.Lgs 152/06, art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Comma 1 Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Comma 2 Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

D.Lgs 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Comma 6 Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Comma 7, secondo e terzo periodo Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Comma 8 Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo).

D.Lgs 152/06, art. 279 – Sanzioni

Comma 5 Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

c) Reati di cui alla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”.

L. 150/92, art. 1

Comma 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o

riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

Comma 2 In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

L. 150/92, art. 2

Commi 1 e 2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e

successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

L. 150/92, art. 6

Comma 4 Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

L. 150/92, art. 3-bis

Comma 1 Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

**d) Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549(G.U. 30 dicembre 1993, n. 305)
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente**

L. 549/93, art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 6 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

e) Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni. (GU Serie Generale n.261 del 09-11-2007

D.Lgs. 202/07, art. 8 - Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

D.Lgs. 202/07, art. 9 - Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

E.2. Aree ed attività a rischio

In relazione ai reati e alle condotte sopra indicate, in esito a specifico processo di mappatura dei rischi, il società ha identificato le aree esposte maggiormente a rischio di commissione dei reati.

Aree:

- **rifiuti giornalieri conferiti e smaltiti dal servizio urbano;**
- **rifiuti derivanti da lavorazioni di cui alle attività eseguite.**

E.3. Principi generali di condotta

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e collaboratori, i fornitori ed i consulenti nonché i partner commerciali devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nel presente capitolo della Parte Speciale;

- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nel presente capitolo della Parte Speciale, possano potenzialmente diventarlo;

- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

In particolare i Destinatari della presente Parte Speciale, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, devono attenersi alle seguenti regole di condotta:

- operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia ambientale;

- osservare le procedure aziendali interne al fine della protezione dell'ambiente osservando, altresì, le disposizioni e le istruzioni impartite dalle funzioni responsabili;

- conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nella normativa vigente in materia ambientale, nel CCNL in vigore, nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico;

- tenere, per quanto di rispettiva competenza, comportamenti conformi a quanto previsto nelle procedure aziendali;

- redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte dalla Società;

- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale;

- astenersi dal compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, in ogni caso, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;

- partecipare ai programmi di formazione ed informazione interni aziendali relativamente alle procedure di sicurezza, nonché al corretto utilizzo degli apparati di produzione.

Inoltre, si fa obbligo di:

- predisporre tutte le misure e le attrezzature necessarie per la tutela dell'ambiente – con particolare riferimento alla tutela del suolo, delle acque, dell'aria, dell'ozono e della corretta gestione dei rifiuti – in conformità alla normativa di settore.

- Aggiornare le procedure di sicurezza e tutela ambientale nonché gli apparati di produzione rispetto alle evoluzioni tecnologiche in materia di innovazione delle attrezzature.

- Adottare Misure di emergenza in caso di concreto rischio di perfezionamento di condotte relative ai Reati Ambientali.

- Provvedere alla Gestione, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti.

"MUSTO SERVICE"



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e
succ. mod.**

- PARTE SPECIALE F-

I REATI TRIBUTARI

(Riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. "Decreto fiscale")- I nuovi reati presupposto ex art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001)

F1. Le novità introdotte dal d.l. 124/2019 in materia di reati tributari e d. lgs. 231/2001. Il 24 dicembre, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione 157/2019, è stato definitivamente approvato il D.L. 124/2019, il c.d. **Decreto Fiscale** intitolato “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”, che ha previsto l’introduzione diretta dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto di cui al D. lgs. n. 231/2001.

Fino a questo momento storico, infatti, i reati tributari potevano essere contestati agli enti solo indirettamente, ovvero quali reati-fine dei delitti di associazione per delinquere o di autoriciclaggio. La necessità di estendere la responsabilità degli enti anche ai delitti fiscali deriva dall’obbligo di recepimento della Direttiva UE 2017/1371 (cd. Direttiva PIF, relativa alla **lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione**) la quale, prevede la perseguibilità dei reati commessi dalle persone giuridiche che ledano gli interessi finanziari dell’Unione.

In sede di conversione del sopra richiamato Decreto legge, sono state previste, sia l’attenuazione dell’apparato sanzionatorio nei confronti delle persone fisiche, per le quali è stato diminuito il limite massimo della pena per i reati dichiarativi ed eliminato l’abbassamento delle soglie per i reati di omesso versamento, che l’inasprimento della normativa nei confronti delle persone giuridiche, per le quali sono state inserite, nel decalogo dei reati presupposto, ulteriori fattispecie di delitti tributari previste dal D.Lgs. 74/2000 (con l’aggiunta dell’articolo 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001, rubricato per l’appunto “Reati tributari”).

In particolare, relativamente a quest’ultimo aspetto, al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, (*Si commette quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, si avvale di fatture per operazioni inesistenti*) ex articolo 2 del richiamato decreto legislativo, la cui condotta è punita, nell’ipotesi di cui al comma 2-bis ovvero qualora l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote, anziché 500, sono stati aggiunte le seguenti fattispecie:

- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** di cui all’articolo 3, che viene punita con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Si rammenta che questo reato, diversamente da quello statuito all’articolo 2 per il quale non è prevista alcuna soglia minima dell’imposta evasa ai fini della punibilità, ricorre quando (i) la singola imposta è superiore a euro trentamila e (ii) l’ammontare degli elementi attivi sottratti all’imposizione è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati o, comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila. I documenti utilizzati devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Non costituendo mezzi fraudolenti, è comunque esclusa la punibilità della mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili, o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali; Si commette, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, si alterano le scritture contabili obbligatorie (libro giornale, inventari, registri Iva). Allo stesso modo il reato si consuma quando il contribuente riduce deliberatamente ricavi o aumenta artificialmente i costi. Il tutto avvalendosi di mezzi fraudolenti ed idonei ad ostacolare l’accertamento tributario da parte degli

organi di verifica.

- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ai sensi dell'articolo 8, (anch'esso punito con la sanzione pecuniaria di 500 quote, che scende a 400 nell'ipotesi attenuata di cui al comma 2-bis di recente introduzione, ovvero se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila; La fattispecie di reato si commette, quando al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, si emettono o rilasciano a terzi fatture di vendita o altri documenti falsi.

- **occultamento o distruzione di documenti contabili** ai sensi dell'articolo 10, ovvero quelli di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari a fini evasivi propri o di terzi che viene punito con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote; la fattispecie di reato si commette occultando o distruggendo in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti contabili.

- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** di cui all'articolo 11, che si integra sia nell'alienazione simulata o nella realizzazione di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva per sottrarsi al pagamento di imposte, interessi, o sanzioni il cui ammontare complessivo è superiore ad euro cinquantamila, sia nell'indicazione, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi per una cifra superiore a euro cinquantamila con l'obiettivo di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori. Tale fattispecie è punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote. L'introduzione di questo reato tributario nell'ordinamento deve essere ricercata nel fatto che possa essere riscontrato un pericolo in merito alla riscossione. Ovvero che la stessa non trovi capienza nel patrimonio del contribuente. Il reato va, quindi, a tutelare il principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alla spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Questo è quanto prevede l'articolo 53 della nostra Costituzione. Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. È stata, altresì, prevista l'applicazione delle misure interdittive di cui all'articolo 9 D.Lgs. 231/2001, che, sino ad oggi, non avevano trovato applicazione. In particolare, si tratta:

- del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- del divieto di pubblicizzare beni o servizi. Una mitigazione, tuttavia, è prevista dall'ipotesi di estinzione della fattispecie di reato di cui agli articoli 2 e 3 attraverso il pagamento dell'intero debito tributario, sempreché il pagamento in parola venga effettuato prima che l'indagato abbia la conoscenza formale di un procedimento penale a suo carico. Infine, corre l'obbligo di precisare che l'apparato sanzionatorio è stato emendato anche riguardo alla confisca per sproporzione, che colpisce denaro, beni o altre utilità di cui il

condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. Rimane invece applicabile la confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato. **1.1 Reati tributari con nuovo regime penale.** **Dichiarazioni fraudolente** La dichiarazione fraudolenta si realizza con due differenti metodologie illecite: con l'utilizzo di documenti per operazioni inesistenti e con altri artifici. Nel primo caso (avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti) la pena in futuro sarà particolarmente severa: reclusione da 4 a 8 anni. Viene tuttavia introdotta un'attenuante (reclusione da 18 mesi a 6 anni) se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro. Analoghe sanzioni colpiscono coloro che hanno emesso le false fatture. Per l'altra fattispecie di dichiarazione fraudolenta (mediante operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione), la nuova pena è rappresentata dalla reclusione da 3 a 8 anni.

Dichiarazione infedele

Chiunque indichi in una dichiarazione annuale dei redditi o IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, con imposta evasa superiore a 100.000 euro e ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione superiore al 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a 2 milioni di euro, sarà sanzionato in futuro con la reclusione da 2 anni a 4 anni e sei mesi (e non più 5 anni come previsto nel decreto legge).

Viene poi reinserita anche la causa di non punibilità in ipotesi di valutazioni errate discordanti entro il 10% rispetto a quelle ritenute corrette, ma tale differenza riguarderà le valutazioni "complessivamente" considerate e non più "singolarmente".

Omessa presentazione

Viene mitigato, in sede di conversione, l'inasprimento della pena per l'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA, redditi e 770. La reclusione da 2 a 6 anni diventa, infatti, da 2 a 5 anni.

Occultamento

Sarà punito con la reclusione da 3 a 7 anni chiunque occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

Reati omissivi e indebite compensazioni

Vengono ripristinate le iniziali soglie di punibilità per gli omessi versamenti: - 150.000 euro in ipotesi di ritenute non versate; - 250.000 euro per l'IVA non versata.

Confisca allargata o per sproporzione

Il Decreto Legge prevede che, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, trovi applicazione la c.d. confisca allargata di cui all'art. 240-bis del codice penale e dunque la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità

di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

Il decreto-legge, dunque, integra l'elenco dei delitti per i quali il legislatore consente la confisca allargata con i reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000, che presentino specifiche caratteristiche di offensività. In particolare, la confisca allargata è consentita solo in relazione a delitti caratterizzati da condotte fraudolente.

Si precisa, inoltre, che l'istituto della confisca allargata potrà essere applicato solo in relazione a fatti commessi dopo l'entrata in vigore della riforma.^[1]In sintesi, l'art. 240-bis c.p. si applicherà, in particolare, solo in caso di condanna (o patteggiamento di pena) per i seguenti delitti e in presenza di specifici presupposti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. n. 74/2000), quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro;^[1] dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. n. 74/2000), quando l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro;

- emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8, d.lgs. n. 74/2000) quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore a 200.000 euro;^[1] sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. n. 74/2000) quando l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e interessi è superiore a 100 mila euro ovvero quando l'ammontare degli elementi attivi o passivi fittizi è superiore all'ammontare effettivo di oltre 200 mila euro..

In sede di conversione, sono state soppresse le previsioni del D.L. che consentivano, anche in questi casi, la confisca allargata, dunque non si ricorrerà ad essa in caso di^[1] delitto di dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. n. 74/2000);

- delitto di omessa dichiarazione del contribuente (art. 5, co. 1, d.lgs. n. 74/2000) e di omessa dichiarazione del sostituto d'imposta (art. 5, co. 1-bis, d.lgs. n. 74/2000) quando l'imposta evasa e le ritenute non versate siano superiori a 100.000 euro;^[1] delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. n. 74/2000);

- delitto di indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000) quando ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a 100.000 euro.

Non punibilità per ravvedimento

Si consente la non punibilità di alcuni reati tributari a fronte del tempestivo pagamento del debito tributario. Nel dettaglio, si aggiungono tra i reati che si estinguono con l'integrale pagamento del debito tributario prima che l'interessato abbia notizia dell'apertura del procedimento a suo carico:

- il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del d.lgs. n. 74/2000);^[1] il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. n. 74/2000).

F2. Aree di attività a rischio

Area finanziaria-amministrativa- contabile

Area Acquisti e vendite (commerciale)

Area gestione tributaria

2.2. Principi generali di comportamento

Nella concreta impossibilità di monitorare ogni operazione commerciale, l'attenzione dovrà essere posta ad individuare specifiche procedure per **impedire che la società prosegua operazioni commerciali con soggetti di cui non abbia:**

- accertato l'effettiva esistenza (visura camerale, sito internet, banche dati);
- accertato la qualifica dei rappresentanti (titolari, legali rappresentanti, dipendenti); approfondito le motivazioni di importanti scostamenti dei prezzi dagli standard di mercato;^[1] conservato la documentazione di supporto alle operazioni (pagamenti, DDT);

Inoltre, è fatto onere alla Società di:^[1]**a)** incrementare i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, tali da consentire allo stesso di individuare anomalie suscettibili di approfondimento;^[1] ampliare l'interazione tra il Collegio sindacale o Revisore dei conti e l'Organismo di Vigilanza, al fine di realizzare concretamente un proficuo interscambio informativo tra le due funzioni di vigilanza;^[1]**b)** prevedere ed implementare le modalità operative con cui si svolgono tutti gli adempimenti connessi ad entrambi i comparti delle imposte sui redditi e dell'IVA per assicurare, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, gli adeguati presidi di controllo quali tracciabilità delle attività, segregazioni dei ruoli e verifiche incrociate; Quanto al punto b), il più possibile in sinergia con le eventuali procedure già operative in azienda (es. Procedure Qualità per la selezione dei fornitori) che favoriscano il miglioramento dei presidi di controllo tramite la proficua integrazione dei flussi informativi verso l'OdV con le procedure aziendali;^[1]**c)** documentare regole e procedure per la gestione delle dichiarazioni e dei pagamenti fiscali (definizione di ruoli, passaggi, deleghe);^[1]**d)** prevedere modalità per la redazione e revisione costante dei budget, modalità di reporting, controllo di indici sintomatici d'irregolarità (riconciliazione delle fatture ricevute con gli ordini d'acquisto, uso limitato del contante, verifica della registrazione dei fornitori presso le camere di commercio, controllo sulla residenza dei fornitori in paradisi fiscali, archiviazione della documentazione contrattuale, etc.).

Con particolare riferimento ai nuovi reato presupposto (reati tributari) introdotti dalla recente normativa, è opportuno che la Società:

1) in relazione al reato di cui all'art. 2 e di cui all'art. 8 D.lgs. 74/2000 e s.m.i., al fine di evitare che vengano inserite nella dichiarazione fatture inesistenti o che vengano emesse fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire l'evasione di terzi, preveda: – un sistema amministrativo – contabile ed un sistema gestionale adeguato;

– un sistema di formazione, articolato in maniera differente rispetto ai diversi livelli gestionali a cui si rivolge, che consenta di ovviare a comportamenti delle funzioni aziendali “disinvolti” dei dipendenti, anche con riferimento all'avviamento ed alla gestione di rapporti commerciali con

soggetti “a rischio” o non compiutamente verificati; o la cessazione di tali rapporti in determinati casi;

– procedure che impongano di verificare l’effettività dell’attività svolta dai soggetti sopra indicati (tramite l’acquisizione di visure, verifica dell’esistenza di siti internet ecc.) e la corrispondenza tra l’oggetto dell’attività ed il fatturato;^[L1]~~[SEP]~~– procedure che impongano la compiuta identificazione degli interlocutori, persone fisiche, dipendenti delle realtà commerciali con cui l’Ente si interfaccia (siano apicali che dipendenti);

– procedure di monitoraggio, tracciabilità e conservazione di tutte le disposizioni di pagamento;^[L1]~~[SEP]~~– procedure di tracciabilità delle attività, segregazione dei ruoli e verifiche incrociate rispetto a tutti gli adempimenti previsti, in ambito fiscale-tributario, da parte di tutte le funzioni coinvolte nel processo all’interno dell’Ente;

– specifici flussi informativi verso l’ODV;

b) in relazione al reato di cui all’art. 3 D.lgs. 74/2000 e s.m.i., al fine di evitare il compimento di operazioni simulate o l’utilizzo di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, preveda:

– procedure che consentano di verificare la effettività delle operazioni e la genuinità della relativa documentazione;

– procedure che impongano di verificare l’effettività dell’attività svolta dai soggetti che intrattengono rapporti commerciali con l’Ente (tramite l’acquisizione di visure, verifica dell’esistenza di siti internet ecc.);^[L1]~~[SEP]~~– specifici flussi informativi verso l’ODV;

c) in relazione al reato di cui all’art. 10 D.lgs. 74/2000 e s.m.i., al fine di evitare l’occultamento delle scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, preveda:^[L1]~~[SEP]~~– un accurato sistema di conservazione delle scritture contabili e di verifica periodica;

– individui i criteri e le modalità in base ai quali attenzionare e segnalare alle funzioni competenti e all’ODV eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture;^[L1]~~[SEP]~~– individui i soggetti addetti alla tenuta delle scritture contabili, disciplinare la relativa attività attraverso il principio della segregazione dei ruoli e dei controlli incrociati;

– preveda specifici flussi informativi verso l’ODV;

d) in relazione al reato di cui all’art. 11 D.lgs. 74/2000 e s.m.i., al fine di evitare l’alienazione simulata dei beni (o altri atti fraudolenti) per rendere inefficace la procedura di riscossione, preveda:^[L1]~~[SEP]~~– una procedura che disciplini l’alienazione o la donazione di beni immobili, azioni, partecipazioni;

– procedure che impongano di verificare l’identità e la regolarità dei soggetti cui verrebbero alienati/donati i beni;^[L1]~~[SEP]~~– un sistema di controlli per l’effettuazione di operazioni straordinarie, di segregazione dei ruoli e di controlli incrociati tra le varie funzioni;

– specifici flussi informativi verso l’ODV.